

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701 X

C 26

28° anno

28 gennaio 1985

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta:</i>	
85/C 26/01	n. 2356/83 dell'on. Jens-Peter Bonde alla Commissione Oggetto: Prestazioni illegali della cassa CEE alla Gran Bretagna	1
85/C 26/02	n. 163/84 dell'on. Mark Clinton alla Commissione Oggetto: «Milk Marketing Boards» del Regno Unito e fissazione del prezzo del latte	1
85/C 26/03	n. 549/84 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Pagamento di un «minerval» previsto per gli scolari e gli studenti stranieri in Belgio ..	2
85/C 26/04	n. 576/84 dell'on. Eisso Woltjer alla Commissione Oggetto: Sanità degli animali domestici	3
85/C 26/05	n. 583/84 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Commissione consultiva permanente per l'ecologia e lo sviluppo	5
85/C 26/06	n. 622/84 dell'on. Pol Marck alla Commissione Oggetto: Imballaggio delle carni congelate esportate verso la Grecia	5
85/C 26/07	n. 644/84 dell'on. Brigitte Heinrich alla Commissione Oggetto: Rispetto dei diritti umani nel Gana	6
85/C 26/08	n. 653/84 dell'on. Florus Wijsenbeek alla Commissione Oggetto: Reciproco riconoscimento dei diplomi e scambio di studenti	6
85/C 26/09	n. 658/84 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione Oggetto: Dakar - Conferenza sulla desertificazione	7
85/C 26/10	n. 662/84 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione Oggetto: Interpreti CEE	8
85/C 26/11	n. 680/84 dell'on. Karl von Wogau alla Commissione Oggetto: Frontiera di Ponte Tresa	9

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
85/C 26/12	n. 697/84 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Aiuti comunitari nel settore siderurgico	10
85/C 26/13	n. 698/84 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Prestiti destinati all'ammodernamento del settore siderurgico	10
85/C 26/14	n. 714/84 dell'on. Werner Münch alla Commissione Oggetto: Scarico di acidi deboli nei mari	11
85/C 26/15	n. 743/84 dell'on. Gustave Pordea alla Commissione Oggetto: Elaborazione di un diritto europeo dei gruppi etnici	11
85/C 26/16	n. 745/84 dell'on. Ursula Schleicher alla Commissione Oggetto: Direttiva del Consiglio sull'esenzione fiscale delle importazioni temporanee nei paesi della Comunità di determinati mezzi di trasporto, in particolare delle imbarcazioni da diporto	12
85/C 26/17	n. 749/84 dell'on. Rudolf Wedekind alla Commissione Oggetto: Distorsioni della concorrenza dovute all'applicazione non uniforme della sesta direttiva sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari	12
85/C 26/18	n. 760/84 dell'on. James Ford alla Commissione Oggetto: Struttura occupazionale nelle istituzioni europee: laureati in discipline scientifiche e tecnologiche	13
85/C 26/19	n. 764/84 dell'on. James Ford alla Commissione Oggetto: Funzionari della Commissione appartenenti a minoranze etniche britanniche	13
85/C 26/20	n. 774/84 dell'on. Diego Novelli alla Commissione Oggetto: Assistenza sanitaria dei cittadini italiani negli altri paesi della Comunità	13
85/C 26/21	n. 777/84 dell'on. Leslie Huckfield alla Commissione Oggetto: Riserve alimentari costituite dall'organismo d'intervento nelle zone di Merseyside, Greater Manchester, Lancashire e del Consiglio della contea di Cheshire	14
85/C 26/22	n. 781/84 dell'on. Horst Seefeld alla Commissione Oggetto: Attacchi a scopo di rapina di autotreni in Italia	14
85/C 26/23	n. 788/84 dell'on. Hemmo Muntingh alla Commissione Oggetto: Normalizzazione delle concentrazioni di sostanze nocive nei gas combusti risultanti dalla produzione di energia	15
85/C 26/24	n. 790/84 dell'on. Willy Kuijpers alla Commissione Oggetto: Residui salini in Alsazia	16
85/C 26/25	n. 797/84 di Sir Peter Vanneck al Consiglio Oggetto: Acquisti di attrezzature militari canadesi da parte del governo belga	16
85/C 26/26	n. 804/84 dell'on. Stephen Hughes alla Commissione Oggetto: Costi energetici	17
85/C 26/27	n. 820/84 dell'on. Andrew Pearce alla Commissione Oggetto: Aiuti alle piccole e medie imprese del settore tessile e calzaturiero	17
85/C 26/28	n. 825/84 dell'on. Marijke Van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: Lavoro frontaliero	18

85/C 26/29	n. 834/84 dell'on. Dieter Rogalla alla Commissione Oggetto: Libertà di circolazione delle forze armate degli Stati membri rispetto a quella dei loro cittadini	18
85/C 26/30	n. 837/84 dell'on. Vera Squarcialupi alla Commissione Oggetto: Commercio di feti ad uso cosmetico	19
85/C 26/31	n. 945/84 dell'on. Konstantina Pantazi alla Commissione Oggetto: Commercio di feti umani	19
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 837/84 e n. 945/85	19
85/C 26/32	n. 840/84 dell'on. Ien van den Heuvel alla Commissione Oggetto: Applicazione del diritto comunitario nei Paesi Bassi	19
85/C 26/33	n. 845/84 dell'on. Anne-Marie Lizin alla Commissione Oggetto: Industria belga dell'ammoniaca	19
85/C 26/34	n. 856/84 dell'on. Horst Seefeld alla Commissione Oggetto: Anno della sicurezza stradale europea	20
85/C 26/35	n. 864/84 dell'on. James Ford alla Commissione Oggetto: Legislazione in materia di parità di opportunità	20
85/C 26/36	n. 871/84 dell'on. Carole Tongue alla Commissione Oggetto: Piena attuazione delle direttive CEE sulla parità di trattamento	21
85/C 26/37	n. 890/84 dell'on. Elise Boot alla Commissione Oggetto: Misure nazionali a carattere restrittivo nel quadro dei movimenti valutari intracomunitari	22
85/C 26/38	n. 897/84 dell'on. Emmanuel Maffre-Baugé al Consiglio Oggetto: Classificazione dei vini dolci naturali (VDN) sul piano comunitario	22
85/C 26/39	n. 910/84 dell'on. Andrew Pearce alla Commissione Oggetto: Lungaggini burocratiche alle frontiere fra Stati membri	23
85/C 26/40	n. 911/84 dell'on. Andrew Pearce alla Commissione Oggetto: Prelievi all'importazione	23
85/C 26/41	n. 912/84 dell'on. Andrew Pearce alla Commissione Oggetto: Prelievi all'importazione	24
85/C 26/42	n. 919/84 dell'on. Leonidas Kyrkos alla Commissione Oggetto: Sciopero dei minatori in Gran Bretagna	24
85/C 26/43	n. 922/84 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Seguito dato alla risoluzione del 16 giugno 1982 concernente la situazione in Afghanistan	24
85/C 26/44	n. 925/84 dell'on. Derek Prag alla Commissione Oggetto: Zucchero a prezzo agevolato per gli apicoltori	25
85/C 26/45	n. 928/84 degli on. Yvonne van Rooy alla Commissione Oggetto: Pratiche giapponesi poco chiare	25
85/C 26/46	n. 930/84 dell'on. Ian Paisley alla Commissione Oggetto: Contributi assegnati dal FESR all'Irlanda del Nord	26
85/C 26/47	n. 931/84 dell'on. Ian Paisley alla Commissione Oggetto: Contributi assegnati dal FESR all'Irlanda del Nord	26
85/C 26/48	n. 932/84 dell'on. Ian Paisley alla Commissione Oggetto: Contributi assegnati dal FESR a ciascuno Stato membro	26

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
85/C 26/49	n. 933/84 dell'on. Ian Paisley alla Commissione Oggetto: Contributi assegnati dal FSE all'Irlanda del Nord	26
85/C 26/50	n. 934/84 dell'on. Ian Paisley alla Commissione Oggetto: Contributi assegnati dal FSE all'Irlanda del Nord	26
85/C 26/51	n. 935/84 dell'on. Ian Paisley alla Commissione Oggetto: Contributi assegnati dal FSE a ciascuno Stato membro	26
85/C 26/52	n. 936/84 dell'on. Ian Paisley alla Commissione Oggetto: Contributi assegnati dal FEAOG all'Irlanda del Nord	27
85/C 26/53	n. 937/84 dell'on. Ian Paisley alla Commissione Oggetto: Contributi assegnati dal FEAOG all'Irlanda del Nord	27
85/C 26/54	n. 938/84 dell'on. Ian Paisley alla Commissione Oggetto: Contributi assegnati dal FEAOG a ciascuno Stato membro	27
	Risposta comune alle interrogazioni scritte nn. 930/84, 931/84, 932/84, 933/84, 934/84, 935/84, 936/84, 937/84 e 938/84	27
85/C 26/55	n. 950/84 dell'on. James Provan al Consiglio Oggetto: Bilancio agricolo	27
85/C 26/56	n. 951/84 dell'on. George Patterson alla Commissione Oggetto: Registrazione degli ospiti di alberghi e campeggi	27
85/C 26/57	n. 986/84 dell'on. Barbara Simons alla Commissione Oggetto: Soccorsi d'urgenza delle Comunità europee per i rifugiati sahraui	28
85/C 26/58	n. 987/84 dell'on. Karel Van Miert ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: La conferenza di San José e l'iniziativa di pace del gruppo di Contadora	29
85/C 26/59	n. 988/84 dell'on. Karel Van Miert ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: La conferenza di San José in Nicaragua	29
85/C 26/60	n. 989/84 dell'on. Karel Van Miert ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: La conferenza di San José nel Salvador	29
85/C 26/61	n. 990/84 dell'on. Jean-Pierre Roux alla Commissione Oggetto: Riscossioni in Francia di una tassa sul materiale reprografico	30
85/C 26/62	n. 1010/84 dell'on. Nicole Chouraqui alla Commissione Oggetto: Istituto sindacale europeo	30
85/C 26/63	n. 1025/84 dell'on. Gordon Adam alla Commissione Oggetto: Morbo di Alzheimer	31
85/C 26/64	n. 1033/84 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Consultazioni fra Stati sulla qualità delle acque dolci atte alla vita dei pesci	31
85/C 26/65	n. 1048/84 dell'on. Shelagh Roberts alla Commissione Oggetto: Cofinanziamento, da parte della CE, del Programma rurale esteso in materia di immunizzazione (PEI) nell'Alto Volta (progetto ONG/51/83/NL), in seguito alla richiesta comune del «Save the Children Fund», del Regno Unito e altri organismi	31
85/C 26/66	n. 1064/84 dell'on. Bouke Beumer alla Commissione Oggetto: Assicurazione del credito all'esportazione	32

(segue in 3ª pagina di copertina)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
85/C 26/67	n. 1066/84 dell'on. Jean-Pierre Abelin al Consiglio Oggetto: Importazione di motori elettrici normalizzati originari dei paesi dell'Est	32
85/C 26/68	n. 1123/84 dell'on. Willy Vernimmen ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Diritti dell'uomo nell'Europa orientale	33
85/C 26/69	n. 1124/84 dell'on. Willy Vernimmen al Consiglio Oggetto: Primo programma di incentivazione della cooperazione e degli scambi nel settore scientifico e tecnico nella CEE (1985-1988)	33
85/C 26/70	n. 1129/84 dell'on. Willy Vernimmen al Consiglio Oggetto: Adesione del Portogallo	34
85/C 26/71	n. 1146/84 dell'on. Eileen Lemass alla Commissione Oggetto: Possibile ripresa delle esecuzioni capitali in Turchia	34
85/C 26/72	n. 1148/84 dell'on. David Martin ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Codice di condotta comunitario per società aventi filiali in Sudafrica	35
85/C 26/73	n. 1151/84 dell'on. Gustavo Selva ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Spazio giudiziario europeo	35
85/C 26/74	n. 1164/84 dell'on. Ernest Glinne ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Partecipazione della società belga Belgonucléaire alla costruzione di una centrale nucleare in Libia	36

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2356/83

dell'on. Jens-Peter Bonde (CDI - DK)
alla Commissione delle Comunità europee

(26 agosto 1984)

(85/C 26/01)

finanziarie saranno determinate nel quadro delle relative decisioni della Commissione sulla liquidazione dei conti del FEOG, sezione garanzia.

Oggetto: Prestazioni illegali della cassa CEE alla Gran Bretagna

Può la Commissione CEE commentare un articolo comparso nell'«Irish Times» del 28 gennaio 1984, nel quale si afferma che la Gran Bretagna ha ricevuto illegalmente 460 milioni di sterline dalla cassa delle Comunità?

Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione

(11 dicembre 1984)

L'articolo al quale fa riferimento l'onorevole parlamentare riguarda le conseguenze che potrebbero derivare, per il finanziamento comunitario della spesa britannica nel settore lattiero-caseario, da alcune infrazioni connesse alla prassi seguita per la fissazione dei prezzi dagli United Kingdom Milk Marketing Boards.

In seguito all'avviamento della procedura di cui all'articolo 169 del trattato CEE, il governo britannico ha affermato che le differenziazioni di prezzo messe in causa dalla Commissione con tale procedura non sono più praticate.

La Commissione sta esaminando le ripercussioni di tali infrazioni per gli esercizi finanziari 1980 e successivi, per quanto concerne il finanziamento del settore lattiero-caseario britannico da parte del FEOG. Le conseguenze

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 163/84

dell'on. Mark Clinton (PPE - IRL)
alla Commissione delle Comunità europee

(17 aprile 1984)

(85/C 26/02)

Oggetto: «Milk Marketing Boards» del Regno Unito e fissazione del prezzo del latte

Può la Commissione far sapere:

1. Se il «Milk Marketing Board» del Regno Unito ha rispettato gli articoli 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 1422/78 del Consiglio ⁽¹⁾ e l'articolo 6, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1565/79 della Commissione ⁽²⁾?

2. Ha trasmesso la Commissione un parere motivato al governo del Regno Unito, a norma dell'articolo 169 del trattato, rilevando che il Regno Unito non ha rispettato gli obblighi che gli incombono ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 1422/78 del Consiglio e dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1565/79 della Commissione?

3. È vero che nel febbraio 1983 la Commissione ha deciso di sopprimere gli anticipi finanziari del FEOG qualora fossero state commesse, nel settore agricolo, delle infrazioni debitamente comprovate, come nel caso del parere motivato della Commissione al «Milk Marketing Board» del Regno Unito? In tal caso, perché la Commissione non ha preso opportuni provvedimenti in merito

agli anticipi dovuti sugli importi di sostegno al mercato lattiero del Regno Unito?

(¹) GU. n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 14.

(²) GU. n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 29.

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(4 dicembre 1984)

1. A norma dell'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CEE) n. 1422/71, i Milk Marketing Boards sono tenuti a rispettare determinati criteri in sede di fissazione dei prezzi del latte da essi acquistato. Le altre disposizioni citate dall'onorevole parlamentare impongono alle autorità britanniche di esercitare una supervisione sull'operato dei Boards, soprattutto in materia di prezzi.

Il governo del Regno Unito ha assicurato che le differenze di prezzi contestate dalla Commissione sono state soppresse. La recente presa di posizione da parte delle autorità britanniche è attualmente al vaglio della Commissione.

2. Sono stati emessi due pareri motivati su vari aspetti del regime dei prezzi praticato per il latte in funzione della sua utilizzazione. La questione della differenziazione dei prezzi del latte a seconda che esso sia destinato alla fabbricazione di burro da vendersi sfuso (all'intervento) o confezionato, nonché dell'analoga differenziazione dei prezzi del latte scremato ottenuto dalla fabbricazione del burro e della crema, ha già formato oggetto di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.

3. La Commissione conferma la decisione menzionata dall'onorevole parlamentare, che peraltro finora non è stata mai applicata.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 549/84

dell'on. Raymonde Dury (S-B)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 agosto 1984)

(85/C 26/03)

Oggetto: Pagamento di un «minerval» previsto per gli scolari e gli studenti stranieri in Belgio

In più occasioni alla Commissione è stata sottoposta la questione del pagamento di un «minerval» per gli scolari e gli studenti stranieri che si iscrivono negli istituti scolastici in Belgio.

Secondo una sentenza della Corte di giustizia (152/82 del 13 luglio 1983) (¹), «qualora uno Stato membro organizzi corsi d'insegnamento concernenti in particolare la preparazione professionale, il fatto di esigere da un cittadino di un altro Stato membro una tassa d'iscrizione, non dovuta dai cittadini di questo, per la frequenza di detti corsi costituisce una discriminazione in ragione della cittadinanza».

Nel corso dell'anno scolastico tre ordinanze relative a provvedimenti d'urgenza del tribunale di primo grado di Liegi hanno posto in dubbio la legalità del «minerval» richiesto agli studenti stranieri, e ciò sulla base in particolare del diritto comunitario e della sentenza della Corte di giustizia.

Nel novembre 1982 la Commissione della Comunità europee ha avviato la procedura di cui all'articolo 169 del trattato.

Può far sapere la Commissione:

1. Quale seguito è stato dato alla procedura avviata dalla Commissione nei confronti dello Stato belga?
2. Quali passi ha compiuto la Commissione in seguito alla sentenza della Corte?
3. Ha preso conoscenza la Commissione delle ordinanze relative a provvedimenti d'urgenza del tribunale di primo grado di Liegi?
4. È veramente decisa la Commissione a proseguire un'azione a favore della parità del diritto all'insegnamento nella Comunità?

(¹) GU n. C 226 del 24. 8. 1983, pag. 3.

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(21 novembre 1984)

1. Nel quadro della procedura avviata in base all'articolo 169 del trattato CEE a favore degli studenti in possesso della cittadinanza comunitaria che beneficiano del principio della libera circolazione dei lavoratori la Commissione sta attualmente esaminando la conformità della sentenza ministeriale del 1° agosto 1984 sulla fissazione del «minerval» con le «richieste presentate nel parere motivato trasmesso al governo belga».

La procedura segue il suo corso normale e la Commissione le dedica tutta l'attenzione necessaria.

2. La Commissione sta d'altro canto esaminando la risposta del governo belga alla lettera che essa gli ha inviato per ribadire la necessità che le autorità belghe

prendano i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa 152/82 ⁽¹⁾.

3. La Commissione ha preso conoscenza delle ordinanze citate dall'onorevole parlamentare, e in particolare di quella relative a un provvedimento d'urgenza del tribunale di primo grado di Liegi nella causa Gravier contro città di Liegi. In merito a questo punto essa prega l'onorevole parlamentare di voler far riferimento alla sua risposta all'interrogazione scritta n. 2173/83 della on. Nébout ⁽²⁾.

4. La Commissione può confermare che essa si adopera al massimo per promuovere l'eguaglianza del diritto all'insegnamento nelle Comunità, indipendentemente dalle misure già adottate conformemente alle disposizioni del trattato. Per quanto riguarda in particolare l'insegnamento superiore essa ricorda che il 27 giugno 1980 il Consiglio e i ministri dell'istruzione hanno convenuto di massima, anche senza giungere ad un accordo formale, di adottare un'impostazione comune per l'ammissione degli studenti degli altri Stati membri nelle università e altri istituti d'insegnamento superiore. Questa iniziativa si fonda in particolare sull'idea che gli studenti di altri Stati membri devono essere ammessi a condizioni che non siano meno favorevoli di quelle applicate agli studenti cittadini del paese di accoglienza. I ministri dell'istruzione hanno esaminato altresì i provvedimenti da prendere per quanto riguarda la limitazione del numero delle ammissioni, i criteri di ammissione, le conoscenze linguistiche richieste, le procedure amministrative nonché gli aspetti finanziari e in particolare le tasse scolastiche (o «minerval»), e cioè tutte le misure che ogni Stato membro fissa in modo indipendente e che risultano pertanto estremamente disparate. La Commissione dal canto suo ha incentrato i suoi sforzi sulla messa a punto di misure pratiche volte a stimolare la mobilità degli studenti nella Comunità.

⁽¹⁾ Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia 1983, pag. 2323-2338.

⁽²⁾ GU n. C 173 del 2. 7. 1984. pag. 11.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 576/84

dell'on. Eisso Woltjer (S - NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 agosto 1984)

(85/C 26/04)

Oggetto: Sanità degli animali domestici

1. Può indicare la Commissione in che modo imposta attualmente, in termini sia contenutistici che organizzativi, la sua politica nel settore dei problemi veterinari in generale e della sanità degli animali domestici in particolare?

2. Può far sapere la Commissione come progredisce la sua politica per quanto concerne le questioni seguenti e quando intende presentare proposte in materia:

- trasporto di animali;
- sanità dei vitelli da carne;
- alternative per l'allevamento in batteria (la relazione dovrebbe essere pronta prima del 1° gennaio 1985);
- smantellamento delle deroghe per l'afta epizootica;
- ulteriore integrazione della direttiva 83/90/CEE ⁽¹⁾ relativa ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche per quanto riguarda i seguenti punti:
 - fissazione dei metodi di riferimento per la ricerca dei residui,
 - fissazione dei laboratori di riferimento per la ricerca dei residui,
 - fissazione delle disposizioni in materia di controllo, tolleranze, frequenze di campionamento per la ricerca dei residui;
- fissazione delle disposizioni per la carne congelata;
- regolamentazione orizzontale della catena del freddo;
- integrazione della direttiva 72/462/CEE ⁽²⁾, animali vivi provenienti dai paesi terzi?

3. Vorrebbe la Commissione illustrare in che modo intende dar seguito alla sua intenzione di controllare i macelli all'interno della Comunità, essendo emerso in occasione di un «sondaggio» in Belgio che tali controlli sono urgentemente opportuni?

4. È disposta la Commissione ad indicare per quali motivi si registrano gravissimi ritardi rispetto alle intenzioni politiche originariamente dichiarate?

5. Può la Commissione confermare se è vero che il ritardo registrato nella messa a punto e nell'esecuzione dei suoi progetti deriva dalla carenza di personale nei servizi che si occupano di problemi veterinari?

6. Potrebbe inoltre far sapere la Commissione se è vero che, in particolare nel settore della sanità degli animali domestici, non vi sono più collaboratori fissi al servizio della Commissione?

7. Conviene la Commissione che i progressi molto lenti della sua politica possono comportare distorsioni degli scambi commerciali intracomunitari, come pure la perdita di credibilità negli Stati membri, nei casi in cui si tratta di problemi come quello della sanità degli animali domestici?

8. È al corrente la Commissione che il ristagno della politica veterinaria, in particolare nel settore della sanità degli animali domestici, comporta conseguenze anche per il progresso delle attività in seno al Consiglio d'Europa?

9. Potrebbe far sapere la Commissione che cosa intende fare per recuperare il ritardo accumulato?

(¹) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 10.

(²) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(7 dicembre 1984)

1. Il 10 maggio 1984 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, una risoluzione che stabilisce un programma di lavoro nel campo dell'armonizzazione delle legislazioni veterinaria, fitosanitaria e degli alimenti per animali (¹). Detta risoluzione, concernente, fra l'altro, alcuni aspetti della protezione degli animali d'azienda, contiene altresì uno scadenziario indicativo dei lavori della Commissione sia a breve termine che per il prossimo biennio.

2. Nei settori precitati sono state intraprese, durante l'anno in corso, importanti attività preparatorie sui seguenti temi:

— Trasporto di animali

Nella sfera della ricerca agricola, stanno per essere conclusi gli studi relativi al trasporto internazionale di animali, intesi ad accertare se esistano fondati motivi fisiologici, etologici od economici per limitare la durata dell'«ultimo viaggio» degli animali da macello verso lo stabilimento di macellazione. I lavori dovrebbero essere ultimati entro la fine dell'anno.

— Vitelli da carne

Le ricerche preliminari sui problemi dei vitelli da carne sono ancora assai modeste. La dotazione finanziaria di cui dispone l'attuale programma di ricerca non consente di intraprendere studi in questo campo.

— Allevamento di galline ovaiole in batteria

Sono proseguite, sia pure su scala ridotta a causa delle ristrettezze di bilancio, le ricerche sui sistemi di allevamento alternativi. Nonostante gli apprezzabili progressi compiuti, si avverte palesemente l'esigenza di approfondire gli studi in questa direzione. La limitatezza dei mezzi finanziari disponibili sarà tuttavia di ostacolo ai lavori. Entro breve tempo sarà comunque pronta una relazione in materia, nella quale verranno presi in considerazione anche gli aspetti economici.

— D deroghe per l'afta epizootica

La Commissione ha recentemente trasmesso al Consiglio una relazione in proposito, corredata delle opportune proposte (²). È da auspicare che il Consiglio si pronunci tempestivamente sulla questione.

— Misure d'applicazione della direttiva 64/433/CEE del Consiglio (³) (modificata dalla direttiva 83/90/CEE), relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

La ricerca scientifica e le attività di sviluppo concernenti questa complessa problematica hanno ormai raggiunto per molti versi uno stadio avanzato. La Commissione sarà ben presto in grado di formulare ulteriori proposte di decisioni.

— Definizione di nuove norme relativamente agli scambi di carni congelate e alla catena del freddo

Questi due aspetti saranno esaminati congiuntamente dalla Commissione. I lavori preparatori realizzati finora consentiranno di avanzare adeguate proposte nel corso dell'anno entrante.

— Misure integrative della direttiva 72/462/CEE relativa all'importazione di animali vivi da paesi terzi

Finora sono state adottate, a norma dell'articolo 8 della direttiva 72/462/CEE, misure integrative riguardo alle importazioni di animali vivi dal Canada. Sono all'esame misure analoghe nei confronti dell'Austria e della Svizzera. La Commissione ha inoltre adottato, a norma dell'articolo 27, una decisione che stabilisce i criteri per l'approvazione delle stazioni d'ispezione alle frontiere, ai fini dell'importazione di bovini e suini da paesi terzi.

3. L'anno prossimo la Commissione procederà ad ispezioni nell'ambito della Comunità; quest'azione sarà condotta entro i limiti concessi dalla disponibilità di personale.

4 e 5. Già nella comunicazione del 6 marzo 1978 (⁴), la Commissione faceva presente al Consiglio il problema del personale, rilevando che la costante espansione di quest'attività richiedeva un corrispondente potenziamento degli effettivi. Finora il Consiglio non si è ancora pronunciato sull'ultima relazione in materia, sottoposta dalla Commissione il 17 luglio 1982 (⁵), nella quale era chiaramente specificato il personale necessario.

6, 7 e 8. L'urgenza delle misure sopra esposte nel settore veterinario ha fatto passare in secondo piano l'attività normativa in materia di protezione degli animali. L'ispettore veterinario preposto a quest'attività ha dovuto, infatti, essere nuovamente trasferito presso i servizi d'ispezione per occuparsi d'urgenza dei lavori inerenti alle ispezioni prescritte dalle direttive veterinarie.

Nonostante un certo rallentamento negli ultimi tempi, i progressi compiuti finora hanno gettato le basi per una normativa comunitaria in materia di protezione degli animali. Ulteriori sviluppi in tal senso presuppongono ricerche approfondite sui vari problemi che si presentano nel settore. Le disponibilità finanziarie limitate e i drastici tagli cui sarà necessariamente sottoposta la spesa desti-

nata alla ricerca agricola avranno inevitabili ripercussioni sulla portata di queste attività sia a breve che a lungo termine.

La Commissione è consapevole delle conseguenze che l'azione comunitaria può avere sulle attività del Consiglio d'Europa, e manterrà pertanto con questo organismo rapporti di collaborazione intorno alle questioni d'interesse comune.

9. Nel fissare le priorità per l'assegnazione del personale nel quadro del bilancio 1985, la Commissione terrà in debito conto le esigenze del settore in esame.

(¹) GU n. C 134 del 22. 5. 1984.

(²) GU n. C 134 del 22. 5. 1984.

(³) GU n. 121 del 29. 7. 1964

(⁴) GU n. C 269 del 13. 11. 1978.

(⁵) COM(82) 445 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 583/84

dell'on. François Roelants du Vivier (ARC - B)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 agosto 1984)

(85/C 26/05)

Oggetto: Commissione consultiva permanente per l'ecologia e lo sviluppo

Nella sua risoluzione del 20 novembre 1981 sullo «stato di avanzamento dei lavori in materia di protezione ambientale nella Comunità» (¹), il Parlamento europeo suggeriva la creazione di una «commissione consultiva permanente per l'ecologia e lo sviluppo che la Commissione potrebbe consultare in merito alle misure da adottare».

Può la Commissione precisare qual è attualmente il suo parere in merito a tale idea?

(¹) GU n. C 327 del 14. 12. 1981, pag. 83.

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(30 novembre 1984)

L'ambiente e lo sviluppo formano oggetto di una comunicazione che la Commissione ha recentemente trasmesso al Consiglio ed al Parlamento europeo (¹). In tale documento essa redige un bilancio delle azioni comunitarie finora svolte in tali settori, procede ad un'analisi critica dell'azione comunitaria e propone azioni concrete da attuare ai fini di una migliore integrazione dell'aspetto ambientale nella politica comunitaria di aiuto allo sviluppo.

(¹) Doc. COM(84) 605 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 622/84

dell'on. Pol Marck (PPE - B)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 agosto 1984)

(85/C 26/06)

Oggetto: Imballaggio delle carni congelate esportate verso la Grecia

In base alla regolamentazione comunitaria le carni suine congelate destinate all'esportazione verso la Grecia devono essere presentate in imballaggi di plastica contenenti cinque pezzi (ad esempio speck).

Può far sapere la Commissione se tale obbligo si applica anche alle carni destinate all'industria di trasformazione, per la quale si utilizzano scatole da 15 pezzi?

Può far sapere la Commissione se un imballaggio globale di questo genere non potrebbe comportare un risparmio di lavoro tanto a livello di esportazione che per l'industria di trasformazione?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(20 novembre 1984)

A norma della direttiva 64/433/CEE del Consiglio (¹) relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, i tagli di carni fresche, eccetto i lardi e le pancette di suini, qualora non siano trasportati appesi, devono essere sempre muniti di un imballaggio protettivo. Essi devono recare un bollo indicante il numero di riconoscimento dell'impianto di sezionamento. I lardi e le pancette di suini senza cotenna, tuttavia, possono essere raggruppati in lotti comprendenti al massimo cinque tagli; ogni lotto deve essere sigillato sotto sorveglianza del veterinario ufficiale e munito di un'etichetta avente le stesse caratteristiche prescritte per l'etichettatura degli imballaggi.

La direttiva 83/90/CEE del Consiglio (²), del 7 febbraio 1983, ha modificato, aggiornandole, le disposizioni di cui sopra. Gli Stati membri devono conformarsi alla nuova normativa entro il 1° gennaio 1985. Ai sensi di tale direttiva, i tagli debitamente condizionati o imballati non devono essere più bollati o marchiati singolarmente, essendo sufficiente l'apposizione del marchio sanitario sull'imballaggio. Queste nuove disposizioni dovrebbero contribuire, relativamente alle carni refrigerate, alla soluzione dei problemi sollevati dall'onorevole parlamentare.

Quanto alle carni congelate, conformemente all'articolo 7 della direttiva 64/433/CEE e fatte salve le norme generali del trattato, la Grecia è autorizzata a mantenere in vigore le proprie disposizioni nazionali in materia, fino all'entrata in vigore delle condizioni comunitarie supple-

mentari che il Consiglio dovrà adottare all'unanimità, su proposta della Commissione, entro il 31 dicembre 1985.

(¹) GU n. L 121 del 29. 7. 1964.

(²) GU n. L 59 del 5. 3. 1983.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 644/84

dell'on. Brigitte Heinrich (ARC - D)
alla Commissione delle Comunità europee
(27 agosto 1984)
(85/C 26/07)

Oggetto: Rispetto dei diritti umani nel Gana

Si vorrebbe sapere di quali informazioni dispone la Commissione sul rispetto dei diritti umani nel Gana. La domanda si riferisce in modo particolare all'amministrazione della giustizia nel paese, alla garanzia dei diritti fondamentali per quanto riguarda il regolare svolgimento dei procedimenti penali, ad un libero patrocinio, alla pubblicità data ai procedimenti.

Di quali informazioni si dispone sulla morte e sull'incarcerazione senza processo, sulla tortura ed altre persecuzioni esercitate nei confronti di alcuni gruppi etnici o dei singoli?

Risposta data dal sig. Pisani
in nome della Commissione
(7 dicembre 1984)

La Commissione segue con attenzione il problema del rispetto dei diritti umani in Gana. Fortunatamente essa ha potuto constatare negli ultimi tempi un'evoluzione positiva della situazione al riguardo.

Nondimeno la Commissione continua a sorvegliare la situazione e, come nel caso di altri paesi dove sono emersi problemi, controlla con particolare cura che gli aiuti da essa prestati pervengano effettivamente alle popolazioni bisognose tramite i canali più appropriati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 653/84

dell'on. Florus Wijsenbeek (L - NL)
alla Commissione delle Comunità europee
(27 agosto 1984)
(85/C 26/08)

Oggetto: Reciproco riconoscimento dei diplomi e scambio di studenti

1. È al corrente la Commissione europea che talune

università della CE applicano il numero chiuso nei confronti di studenti di altri Stati membri? (¹).

2. In caso affermativo, non ritiene la Commissione che ciò sia in contrasto con gli obiettivi della Comunità?

3. Non ritiene la Commissione che sia opportuno che gli studenti comunitari ricevano parte della loro formazione in uno Stato membro diverso da quello di origine?

4. In caso affermativo, non si dovrebbe allora prevedere il reciproco riconoscimento anche degli esami universitari diversi da quelli finali?

5. È disposta la Commissione ad adottare misure per promuovere gli scambi di studenti, e quindi l'integrazione europea, armonizzando maggiormente i programmi universitari degli Stati membri?

6. In caso affermativo, quali sono tali misure?

(¹) Vedi NRC/Handelsblad dell'11. 8. 1984, pag. 2.

Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione
(29 novembre 1984)

1. La risposta è affermativa. La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta particolareggiata all'interrogazione scritta n. 1660/81 dell'onorevole Damseaux (¹) sullo stesso argomento.

2. La Commissione ritiene che la misura cui si riferisce l'onorevole parlamentare sarebbe in contrasto con il diritto comunitario se applicata a studenti che sono cittadini di altri Stati membri e a cui si applicano le disposizioni comunitarie concernenti la libera circolazione delle persone in quanto sono membri di famiglie di persone che hanno diritto di fruirne o in quanto ne hanno diritto personalmente.

Nella riunione del 27 giugno 1980, il Consiglio e i ministri della pubblica istruzione hanno deciso in linea di principio di adottare un'impostazione comune per l'ammissione di studenti provenienti da altri Stati membri a università e istituti di istruzione superiore.

Quanto alla limitazione del numero di studenti provenienti da altri Stati membri, hanno deciso che:

- a) ove in uno Stato membro venga attuata una politica di limitazione del numero di ammissioni, verrà reso disponibile per gli studenti di altri paesi comunitari un numero ragionevole di posti;
- b) qualora le misure di limitazione del numero di studenti (numerus clausus, esami di ammissione, concorsi, ecc.) provochino un notevole squilibrio nella circolazione di studenti, gli Stati membri possono adottare misure atte a contenere entro limiti ragionevoli gli effetti di tali misure sull'ingresso di studenti;

- c) l'interpretazione del concetto «ragionevole» verrà effettuata dalle autorità competenti in ciascuno Stato membro alla luce dell'obiettivo da conseguire, vale a dire una maggior mobilità e una circolazione più equilibrata di studenti fra Stati membri;
- d) gli eventuali problemi potrebbero essere esaminati a livello comunitario su richiesta di uno Stato membro.

Gli studenti provenienti da altri Stati membri saranno esclusi dalle misure di limitazione numerica nel paese ospitante, salvo ove queste siano applicate su scala nazionale, quando il loro periodo di studi all'estero costituisce parte di un corso globale di studi effettuato in un istituto di insegnamento del loro paese.

3. La risposta è affermativa. Fin dal 1976 la Commissione ha assegnato sovvenzioni ad istituti di istruzione superiore disposti ad avviare programmi di studio congiunti insieme ad omologhi istituti di altri Stati membri, come mezzo per consentire agli studenti di effettuare una parte dei loro studi superiori in uno o più Stati membri.

4. La formula di cui al punto 3 prevede normalmente il reciproco riconoscimento dei periodi di studio.

5 e 6. Con 409 programmi di studio congiunti cui partecipano oltre 500 istituti di istruzione superiore, tenendo presente la formula di cui al punto 3, la Commissione promuove attivamente lo scambio di studenti nella Comunità. Inoltre, nella sua comunicazione al Consiglio sul seguito da dare alle conclusioni della riunione del Consiglio europeo di Fontainebleau (25 e 26 giugno 1984) ⁽²⁾, la Commissione ha messo in rilievo la sua intenzione di accelerare la mobilità degli studenti. Essa preferisce che gli istituti di istruzione superiore lavorino insieme allo sviluppo di corsi combinati, implicanti programmi di studio concordati in comune, più che mirare a un'armonizzazione vera e propria dei corsi universitari nei vari Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. C 150 del 14. 6. 1982.

⁽²⁾ Doc. COM(84) 446 def. del 24. 9. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 658/84

dell'on. Luc Beyer de Ryke (L - B)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 agosto 1984)

(85/C 26/09)

Oggetto: Dakar - Conferenza sulla desertificazione

Una conferenza a livello ministeriale sulla desertificazione, svoltasi a Dakar il 24 luglio scorso ha portato alla

costituzione di un comitato di coordinamento e di lotta contro l'avanzata del deserto.

La creazione di tale struttura è stata proposta dagli esperti di ventidue paesi africani riunitisi prima della conferenza.

Secondo gli esperti, il comitato di coordinamento sarà una struttura flessibile incaricata dell'ideazione, dell'esecuzione e del controllo delle azioni che saranno avviate per arrestare il processo di degrado ambientale nella zona che circonda il Sahara, tra l'Atlantico, il Mediterraneo e il Mar Rosso.

Gli esperti hanno suggerito inoltre l'elaborazione di un programma regionale di cooperazione basato sulla conservazione dell'acqua, del suolo e della vegetazione.

Qual è l'atteggiamento della Commissione nei confronti di tale iniziativa? In quale quadro intende eventualmente la Commissione associarsi a tale comitato?

**Risposta data dal sig. Pisani
in nome della Commissione**

(4 dicembre 1984)

La Commissione annette la massima importanza alla lotta contro la desertificazione, lotta che costituisce uno dei tre obiettivi prioritari da essa perseguiti per salvaguardare i fattori naturali della produzione agricola.

Di conseguenza, la Commissione ha partecipato alle riunioni di esperti che hanno preceduto la conferenza dei ministri ed il suo membro incaricato dello sviluppo, che dirigeva la delegazione della Commissione, ha presentato a Dakar la propria opinione sul problema, visto in tutta la sua gravità, ed ha precisato che la Commissione intende partecipare attivamente a qualsiasi soluzione proposta o attuata dagli Stati africani interessati.

Contrariamente alle informazioni indicate dall'onorevole parlamentare, la conferenza non ha portato alla costituzione di un comitato di coordinamento incaricato di realizzare un programma di azioni concertate.

La Commissione cerca tuttavia di collaborare con gli Stati interessati nella lotta contro il deserto. Valgono, a titolo di esempio, le seguenti iniziative:

- un programma di studi riguardante l'Alto Volta per misurare l'approvvigionamento idrico delle falde acquifere presenti nel basamento cristallino, al fine di stabilire in maniera più precisa un ritmo di pompaggio accettabile da applicare alle sempre più numerose perforazioni eseguite nello zoccolo ed evitare così eventuali rischi di prosciugamento delle falde acquifere a breve o a medio termine;

- un programma di rimboschimento generale nei paesi del Sahel unitamente ad una campagna di informazione-sensibilizzazione degli abitanti e dei dirigenti interessati;
- realizzazione nella valle del fiume Senegal, a titolo sperimentale, di una serie di «poli verdi» basati sull'irrigazione, dai quali in futuro dovrebbero partire azioni più vaste, destinate a difendere i settori che presentano spiccate potenzialità agricole contro l'avanzata del deserto.

Già attualmente, con l'entrata in funzione nel giugno 1984 a Mas Palomas nelle isole Canarie di una stazione di ricezione delle immagini trasmesse dai satelliti di osservazione della terra e con l'avvio nel 1984 di undici serie di studi sui fenomeni di desertificazione nella fascia meridionale del Sahara, la Commissione è in grado di fornire un aiuto per meglio comprendere questo fenomeno nella zona intorno al Sahara, primo passo di una lotta efficace contro la desertificazione.

In seguito alla conferenza di Dakar del luglio 1984, la Commissione sta esaminando la possibilità di sostenere finanziariamente la costituzione presso il presidente della conferenza di una cellula provvisoria incaricata di fare una sintesi dei lavori già realizzati, nonché delle varie raccomandazioni adottate dai paesi partecipanti, allo scopo di definire una piattaforma comune d'azione.

I servizi della Commissione stanno inoltre studiando altre azioni concrete riguardanti eventuali realizzazioni immediate nei vari paesi interessati, allo scopo di definire in comune metodi e modalità precise relativamente ad impegni reciproci degli Stati e della Comunità nella lotta contro la desertificazione.

Queste azioni sono essenzialmente finanziate dal bilancio della Commissione nell'ambito della «lotta contro la fame nel mondo».

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 662/84

dell'on. Luc Beyer de Ryke (L-B)
alla Commissione delle Comunità europee
(27 agosto 1984)
(85/C 26/10)

Oggetto: Interpreti CEE

A titolo di «aiuto tecnico», la Commissione europea mette da anni a disposizione i propri interpreti (funzionari e freelance) gratuitamente — vale a dire a carico del bilancio comunitario — a beneficio di organizzazioni private che dovrebbero altrimenti assumerli in proprio e

che dispongono in generale dei mezzi a tal fine necessari. Con l'intensificarsi di tale prassi, si assiste a un proliferare di riunioni, congressi, ecc., che non hanno alcun rapporto con le istituzioni della Comunità e che beneficiano indebitamente del concorso a titolo gratuito dei funzionari comunitari o degli interpreti freelance assunti a spese della Comunità, non soltanto a Bruxelles, ma in tutta Europa, nonché al di fuori di essa, con tutti gli oneri che tali trasferimenti comportano.

Nel momento in cui nella CEE vengono lanciati sempre più frequenti gridi d'allarme in relazione all'inadeguatezza delle sue risorse, tale prassi sottopone il bilancio comunitario a un «drenaggio» di fondi non giustificabile in alcun modo.

Gli interpreti di conferenza indipendenti dei paesi del Mercato comune, gravemente lesi nei loro legittimi interessi professionali da tale comportamento delle autorità comunitarie, hanno così potuto redigere un elenco delle riunioni sottratte al libero gioco del mercato, le cui spese di interpretazione sono venute ad incidere arbitrariamente sul bilancio comunitario. Tale elenco non può ovviamente che aver valore orientativo, essendo impossibile, dall'esterno, essere informati di tutte le riunioni per le quali la CEE elargisce i propri interpreti e non individua pertanto che la punta di un iceberg, che comporta cionondimeno una spesa di oltre 30 milioni di FB l'anno. Il solo CES ha infatti distribuito generosamente a gruppi diversi considerati come «membri», più di 300 giornate di riunione all'anno, con una spesa, a dir poco, di circa 25 milioni.

Può la Commissione pertanto precisare:

- su quali basi giuridiche poggia tale spesa comunitaria;
- se essa ritiene che i fondi pubblici da essa gestiti siano destinati a questo tipo di aiuto a favore di organismi privati;
- come essa giustifica la concorrenza sleale, così praticata dalla CEE, ai danni degli interpreti indipendenti;
- quali misure essa intenda adottare per porre rimedio a tale intollerabile situazione?

Risposta data dal sig. Thorn
in nome della Commissione
(4 dicembre 1984)

La Commissione deve respingere le affermazioni dell'onorevole parlamentare, in quanto non corrispondono né alla realtà dei fatti né alla politica seguita dalle istituzioni interessate.

Per quanto riguarda i quattro quesiti, posti dall'onorevole parlamentare, essa comunica le seguenti informazioni:

- La base giuridica su cui poggia la spesa è costituita dalla decisione della Commissione del 24 settembre 1980 che ha fissato le norme per l'erogazione di sovvenzioni a organismi esterni.
- La concessione di un sostegno in forma di messa a disposizione di interpreti qualificati è uno strumento di comunicazione che ha dato di sé buona prova. Esso permette infatti e facilita, a organismi che molto spesso hanno la funzione di diffondere l'idea europea, incontri a livello europeo che in molti casi non potrebbero aver luogo senza l'appoggio finanziario della Commissione.

Per quanto riguarda il sostegno accordato dal Comitato economico e sociale, la Commissione può fornire le seguenti precisazioni:

- a) Le istruzioni dell'ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale che fissano le modalità di applicazione delle disposizioni del regolamento interno prevedono, al capitolo IV, che le organizzazioni socioeconomiche possono essere riconosciute come sottogruppi in seno al CES a condizione che:
 - siano costituite a livello europeo e interessino la maggior parte degli Stati membri della Comunità,
 - realizzino un alto grado di integrazione socioeconomica,
 - siano rappresentative delle categorie economiche e sociali riunite in seno al CES.
 - b) Le organizzazioni riconosciute dall'ufficio del CES possono, in occasione delle riunioni che si tengono presso la sede del Comitato, avvalersi dei servizi di interpretariato, le cui spese sono sostenute dal CES nell'ambito degli stanziamenti annuali che l'ufficio di presidenza prevede a tal fine.
 - c) Per il 1983 le spese d'interpretariato per 156 riunioni (166 giorni) sono ammontate a 11 milioni di FB.
- Questo sostegno non costituisce in alcun modo una concorrenza ai danni degli interpreti indipendenti, alla cui collaborazione la Commissione fa ampiamente ricorso anche per queste manifestazioni esterne. Da notare che gli organismi in questione spesso non avrebbero avuto i mezzi per ricorrere a interpreti e non si sarebbero quindi rivolti al mercato libero degli interpreti indipendenti.
 - Date le attuali difficoltà finanziarie, la Commissione è stata costretta a limitare il suo sostegno ad organismi esterni. Nel 1983 sul numero totale di giornate-interpreti prestate dagli interpreti della Commissione, tale sostegno ha rappresentato meno dell'1 %, percentuale che prevedibilmente sarà ancora inferiore nel 1984.

Gli aiuti sono accordati, previo esame approfondito da parte dei servizi della Commissione solo ad organismi e per manifestazioni di cui è riconosciuto l'interesse per le politiche comunitarie e per l'integrazione europea.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 680/84

dell'on. Karl von Wogau (PPE - D)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 agosto 1984)

(85/C 26/11)

Oggetto: Frontiera di Ponte Tresa

1. È noto alla Commissione che il confine italiano di Ponte Tresa rimane chiuso al transito di autocarri dalle ore 14 di venerdì fino al lunedì successivo?
2. Ritiene la Commissione che ciò costituisca una violazione delle norme comunitarie che regolano la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi?
3. In che modo intende intervenire la Commissione per assicurare che il traffico a questo confine si svolga conformemente alle disposizioni del trattato?

Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione

(26 novembre 1984)

1. No. La Commissione ha chiesto alle autorità italiane di confermare l'informazione fornita dall'onorevole parlamentare.

2 e 3. Se è vero che il trattato stabilisce il principio della libera circolazione, come ricordato dall'onorevole parlamentare, esso non ne fissa tuttavia le modalità pratiche di attuazione. La Commissione continua a cercare i mezzi più idonei per attuare la libera circolazione ed è in questo spirito che da tempo ha avviato un programma di azioni volto a rafforzare il mercato interno. Proprio nel quadro di questo programma il 1° dicembre 1983 il Consiglio ha adottato la direttiva 83/643/CEE relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri⁽¹⁾. L'articolo 5 della predetta direttiva mira, in particolare, a ridurre i tempi di attesa, prevedendo una durata minima di apertura degli uffici di frontiera e un'adeguata fissazione degli orari di lavoro dei servizi interessati, al fine di ovviare ai problemi sul tipo di quello segnalato dall'onorevole parlamentare. La suddetta direttiva entrerà in vigore il 31 dicembre 1984; la Grecia e l'Italia hanno però chiesto di rinviare l'applicazione dell'articolo 5 al 31 dicembre 1986, pur cercando di

renderlo operativo prima di tale data. La Commissione si propone di presentare una proposta volta a completare la direttiva in oggetto.

D'altra parte, la Commissione intende perseguire questo obiettivo sia con altre proposte legislative sia con interventi specifici ogni qualvolta se ne presenti l'occasione.

(¹) GU n. L 359 del 22. 12. 1983, pag. 8.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 697/84

dell'on. Ernest Glinne (S - B)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 settembre 1984)

(85/C 26/12)

Oggetto: Aiuti comunitari nel settore siderurgico

Dato che tra il 1983 e il 1986 si rischia di perdere 150 000 posti di lavoro nel settore siderurgico, occorrerebbe che i vari Fondi comunitari accordassero durante questo periodo, delle sovvenzioni a fondo perduto per un valore di oltre 2 miliardi di ECU, allo scopo di sostenere un vasto programma che agevoli, da un parte, la riconversione delle regioni siderurgiche mediante la creazione di 70 000 posti di lavoro e, dall'altra, il prepensionamento di circa 60 000 lavoratori, il reimpiego di altri 60 000, nonché l'applicazione di altre misure sociali quali la riduzione del tempo di lavoro, la messa in cassa integrazione, le indennità di attesa del reimpiego, ecc.

Può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. A quanto ammontavano globalmente gli aiuti concessi nel 1983?
2. Quali regioni siderurgiche hanno beneficiato di tali aiuti?
3. A quanto ammontano gli aiuti già accordati nel 1984?
4. In che misura il bacino della Vallonia ha beneficiato di tali aiuti?

**Risposta data dal sig. Giolitti
in nome della Commissione**

(20 dicembre 1984)

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento europeo le informazioni richieste.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 698/84

dell'on. Ernest Glinne (S - B)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 settembre 1984)

(85/C 26/13)

Oggetto: Prestiti destinati all'ammodernamento del settore siderurgico

Dal 1975 al 1982 la Comunità ha prestato, a condizioni vantaggiose, circa 4 miliardi di ECU destinati ad ammodernare il settore siderurgico.

Il Belgio ha beneficiato di tali prestiti? In caso affermativo, quali sono i relativi importi e a vantaggio di quali progetti sono stati erogati?

**Risposta data dal sig. Ortolì
in nome della Commissione**

(30 novembre 1984)

Negli anni che vanno dal 1975 al 1982 (¹) la CECA ha erogato in virtù dell'articolo 54 del trattato CECA l'equivalente di 3,460 miliardi di ECU per il finanziamento parziale di programmi di investimento nel settore siderurgico. Quasi tutti questi prestiti sono stati concessi a condizioni di mercato, e solo 250 milioni di ECU circa sono stati prestati a tassi di interesse agevolati grazie all'intervento del bilancio operativo CECA; questo tipo di operazioni riguardava soprattutto investimenti nel settore delle cokerie.

Durante lo stesso periodo in virtù dell'articolo 54 del trattato CECA sono stati concessi ad imprese belghe prestiti per complessivi 90 milioni di ECU, destinati a finanziare investimenti nel settore siderurgico. Di questi prestiti, concessi a condizione di mercato, hanno beneficiato le seguenti iniziative: modernizzazione dell'acciaieria di Marcinelle (Cockerill-Sambre), preparazione delle cariche per l'altoforno di Seraing (Cockerill-Sambre) e modernizzazione di tutto il processo produttivo di Sidmar. Per quanto riguarda gli importi dei singoli prestiti la Commissione ritiene che siano coperti dal segreto professionale (vedi articolo 47 del trattato CECA) e non è quindi tenuta a comunicarli.

La Commissione attira l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che la quasi totalità dei prestiti concessi dalla CECA a condizioni di favore si riferiscono all'articolo 56, paragrafo 2, lettera a), del trattato CECA che riguarda il finanziamento di investimenti finalizzati alla riconversione. Al 30 settembre 1984 la CECA aveva concesso a questo titolo un totale netto di circa 1,400 miliardi di ECU; più di 80 milioni di ECU di prestiti di questo tipo riguardavano imprese od istituti finanziari belgi.

(¹) L'onorevole parlamentare potrà trovare nelle relazioni annuali della CECA una presentazione completa dell'erogazione di prestiti CECA in virtù degli articoli 54 e 56 del trattato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 714/84

dell'on. Werner Münch (PPE - D)
alla Commissione delle Comunità europee
(28 settembre 1984)
(85/C 26/14)

Oggetto: Scarico di acidi deboli nei mari

In seguito all'occupazione del molo di carico della Kronos Titan-Werke di Nordenham da parte del pescatore Heinz Oestmann di Altenwerder, la direzione di questa ditta ha dichiarato ripetutamente a Leverkusen e a Nordenham che essa intende ridurre in misura considerevole, a partire dal 1985, e cessare definitivamente dal 1989, lo scarico di acidi deboli.

L'interrogante considera questo come un problema europeo e chiede alla Commissione:

1. Quali azioni sono state intraprese dagli altri Stati membri allo scopo di ridurre o di vietare definitivamente lo scarico di acidi deboli nei mari?
2. Non ritiene la Commissione che siano urgentemente necessarie al riguardo delle leggi unitarie a livello della Comunità?
3. In caso affermativo, quali iniziative ha sinora preso la Commissione o prenderà prossimamente, allo scopo di elaborare queste leggi unitarie?
4. Quanto tempo pensa di impiegare la Commissione per farlo?

Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione
(5 dicembre 1984)

La Commissione ritiene che la riduzione o il divieto degli scarichi di acidi (forti e deboli) in mare debbano essere disciplinati dalla legislazione comunitaria.

Per tale ragione, già nel 1975 essa aveva presentato al Consiglio una proposta di direttiva relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio, adottata dal Consiglio nel febbraio 1978 (78/176/CEE) ⁽¹⁾.

In applicazione dell'articolo 9 di tale direttiva, gli Stati membri erano tenuti a preparare programmi per la riduzione progressiva (fino all'eliminazione totale) dell'inquinamento provocato da rifiuti liquidi, solidi e gassosi provenienti da stabilimenti già produttori di biossido di titanio, ed a trasmetterli alla Commissione entro il 1° luglio 1980.

Per ottemperare ai propri impegni, conformemente all'articolo 9 di detta direttiva, il 18 aprile 1983 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di direttiva concernente le modalità di armonizzazione dei programmi nazionali di riduzione (fino all'eliminazione totale)

dell'inquinamento dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio ⁽²⁾, la quale contempla altresì gli effluenti debolmente acidi.

Il 10 aprile 1984, il Parlamento europeo ha emesso il proprio parere su detta proposta. La Commissione ha accettato taluni emendamenti fra quelli richiesti dal Parlamento, modificando, conformemente all'articolo 149, paragrafo 2, del trattato CEE, la propria posizione iniziale ⁽³⁾.

La proposta di direttiva, attualmente discussa in seno al Consiglio, considera gli effluenti fortemente e quelli debolmente acidi (provenienti dal processo al solfato) e propone rispettivamente quali date di divieto degli scarichi, il 31 dicembre 1989 ed il 1° luglio 1993.

Nel marzo 1984 la Commissione ha inoltre trasmesso al Consiglio ed al Parlamento una comunicazione ⁽⁴⁾ sull'applicazione, a cura degli Stati membri, della direttiva 78/176/CEE, cui l'onorevole parlamentare è cortesemente rinviato.

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 25. 2. 1978, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. C 138 del 16. 5. 1983, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. C 167 del 27. 6. 1984, pag. 9.

⁽⁴⁾ Doc. COM(84) 175 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 743/84

dell'on. Gustave Pordea (DR - F)
alla Commissione delle Comunità europee
(28 settembre 1984)
(85/C 26/15)

Oggetto: Elaborazione di un diritto europeo dei gruppi etnici

Con una proposta di risoluzione ⁽¹⁾ presentata da quarantadue membri del Parlamento europeo è stato sottoposto all'esame del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee nonché degli Stati membri un progetto concernente una Carta europea dei gruppi etnici nel quadro di una futura unione europea.

1. Conviene la Commissione che, proponendo di vietare eventualmente la modifica artificiosa della compagine demografica di un territorio in cui viva un gruppo etnico minoritario (proposta di risoluzione, paragrafo 2, lettera c), essa tenterebbe in effetti - in determinati casi - di riconoscere e approvare ufficialmente modifiche demografiche forzate di questo tipo, operate in un passato recente mediante disposizioni razziali e imperialistiche da governi autocratici o addirittura totalitari?
2. È disposta la Commissione a raccomandare che tutti i provvedimenti volti alla difesa e alla tutela dei diritti delle minoranze etniche debbano menzionare esplicitamente l'altro aspetto di tali diritti - unico elemento che ne giustifica l'esercizio - ossia l'obbligo di lealtà cui sono tenuti i gruppi minoritari nei confronti degli

Stati da cui provengono i loro membri e l'obbligo del rispetto, di cui detti gruppi devono dar prova verso la popolazione maggioritaria?

(¹) Doc. 2-411/84 del 31 luglio 1984.

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(27 novembre 1984)

La Commissione esaminerà, nell'ambito delle consuete procedure, il seguito da dare alla proposta di risoluzione citata dall'onorevole parlamentare e ciò non appena la risoluzione stessa sarà stata adottata dal Parlamento europeo in sessione plenaria. Informerà quindi il Parlamento medesimo delle misure che intende adottare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 745/84

dell'on. Ursula Schleicher (PPE - D)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 settembre 1984)

(85/C 26/16)

Oggetto: Direttiva del Consiglio sull'esenzione fiscale delle importazioni temporanee nei paesi della Comunità di determinati mezzi di trasporto, in particolare delle imbarcazioni da diporto

Secondo le affermazioni della Commissione, la proposta di direttiva in oggetto, da essa presentata il 30 ottobre 1975, non era stata ancora adottata dal Consiglio nel febbraio del 1981.

1. Ha il Consiglio adottato nel frattempo detta proposta di direttiva?
2. Quali modifiche di rilievo ha apportato il Consiglio al testo originale della Commissione?
3. Detta regolamentazione risulta adeguata all'enorme sviluppo del movimento turistico registrato nell'ultimo decennio all'interno dei paesi della Comunità europea, e al conseguente incremento delle attività connesse agli sport nautici?

**Risposta data dal sig. Tugendhat
in nome della Commissione**

(22 novembre 1984)

1. La proposta in oggetto è stata adottata dal Consiglio il 28 marzo 1983 in forma di direttiva 83/182/CEE del Consiglio (¹) ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1984.

2. Nel corso delle discussioni svoltesi in seno al Consiglio sono state apportate due modifiche importanti alla proposta iniziale. La prima limita la portata della direttiva ai mezzi di trasporto, ivi comprese le imbarcazioni da diporto, che siano stati acquistati o importati alle condizioni generali di imposizione del mercato interno di uno Stato membro e ai quali non sia concesso, a titolo dell'esportazione, un esonero o un rimborso di imposte; la seconda modifica inserisce nella direttiva norme generali di determinazione del luogo di residenza normale di una persona. Relativamente ai mezzi di trasporto che non siano stati tassati in un altro Stato membro (in particolare, automobili), il Consiglio si è impegnato ad adottare norme comunitarie anteriormente al 31 dicembre 1985 e la Commissione presenterà pertanto le opportune proposte in un prossimo futuro.

3. Prescindendo dal problema delle automobili non tassate, alla Commissione non è dato constatare alcuna insufficienza delle norme adottate nel campo del traffico turistico. Poiché peraltro la Commissione ha l'obbligo di presentare ogni due anni una relazione al Consiglio e al Parlamento sull'applicazione della direttiva, essa intraprenderà un esame approfondito della situazione. Nella relazione, la Commissione segnalerà all'attenzione del Parlamento le eventuali insufficienze riscontrate.

(¹) GU n. L 105 del 23. 4. 1983.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 749/84

dell'on. Rudolf Wedekind (PPE - D)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 settembre 1984)

(85/C 26/17)

Oggetto: Distorsioni della concorrenza dovute all'applicazione non uniforme della sesta direttiva sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

L'articolo 26 della direttiva 77/388/CEE (¹) prevede una fissazione dei margini, vale a dire un'imposizione sulla cifra di affari per quelle quote di prezzo che non concernono le prestazioni delle agenzie di viaggio in altri Stati membri.

1. Può confermare la Commissione che gli Stati membri della Comunità non applicano tale regolamentazione in maniera uniforme?
2. Come intende la Commissione ovviare alle distorsioni della concorrenza derivanti dalla mancata uniformità nell'applicazione di detta direttiva?

3. La Commissione è consapevole del fatto che l'ingresso della Spagna e del Portogallo nella Comunità accentuerà notevolmente tali distorsioni della concorrenza? Come intende assolvere nella fattispecie i compiti attribuiti dai trattati?

(¹) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Tugendhat
in nome della Commissione**

(21 novembre 1984)

1. Le legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari delle agenzie di viaggio presentano ancora attualmente delle disparità, che tuttavia non risultano da un'applicazione non uniforme dell'articolo 26 della direttiva 77/388/CEE, ma dalle disposizioni transitorie dell'articolo 28, paragrafo 3, della medesima. Ai sensi di tali disposizioni, gli Stati membri possono continuare, durante il periodo transitorio, ad assoggettare all'imposta le operazioni delle agenzie di viaggio che normalmente dovrebbero essere esentate (viaggi al di fuori della Comunità) e ad esentare le operazioni che normalmente dovrebbero essere soggette all'imposta (viaggi all'interno della Comunità).

2 e 3. La Commissione è pienamente consapevole del fatto che le disparità, contenute nelle normative, possono determinare distorsioni di concorrenza che si aggraverebbero con l'adesione della Spagna e del Portogallo. Per questo motivo intende presentare a breve scadenza una proposta di direttiva per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, sopra menzionato, che prevede la pronta soppressione delle possibilità di deroga ai principi della direttiva 77/388/CEE nel settore dell'imposizione delle operazioni delle agenzie di viaggio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 760/84

dell'on. James Ford (S - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 settembre 1984)

(85/C 26/18)

Oggetto: Struttura occupazionale nelle istituzioni europee: laureati in discipline scientifiche e tecnologiche

Può la Commissione comunicare il numero dei laureati in discipline scientifiche e tecnologiche assunti come funzionari di categoria A presso la Commissione, il Parlamento e il segretariato del Consiglio dei ministri?

**Risposta data dal sig. Burke
in nome della Commissione**

(3 dicembre 1984)

La Commissione non dispone di informazioni relative al personale delle altre istituzioni comunitarie.

Per quanto riguarda i propri funzionari ed agenti essa non è ancora in possesso dei dati necessari all'elaborazione di statistiche relative ai diplomi e alla formazione professionale.

Sono attualmente in corso dei lavori per ovviare a tale situazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 764/84

dell'on. James Ford (S - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 settembre 1984)

(85/C 26/19)

Oggetto: Funzionari della Commissione appartenenti a minoranze etniche britanniche

Può la Commissione fornire cifre particolareggiate in merito ai funzionari ed agenti di nazionalità britannica, ma provenienti dall'Asia e dalle Indie occidentali, attualmente al suo servizio?

**Risposta data dal sig. Burke
in nome della Commissione**

(3 dicembre 1984)

In conformità dell'articolo 27 dello statuto, la Commissione non dispone delle informazioni chieste dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 774/84

dell'on. Diego Novelli (COM - I)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 settembre 1984)

(85/C 26/20)

Oggetto: Assistenza sanitaria dei cittadini italiani negli altri paesi della Comunità

1. È al corrente la Commissione delle anomalie prodotte, nei confronti dei cittadini italiani, dalla diversità dei trattamenti applicati, in virtù del regolamento (CEE) n. 1408/71 e successive modificazioni, per l'assistenza sanitaria negli altri paesi della Comunità?

2. È a conoscenza, in particolare, che l'assistenza sanitaria viene prestata nei confronti di gran parte dei cittadini (lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, liberi professionisti, impiegati pubblici e categorie assimilate), escludendo invece categorie meritevoli di maggiore tutela, quali i titolari di sole pensioni sociali, di guerra,

civili e i disoccupati senza trattamenti di disoccupazione?

3. È consapevole che tal disparità di trattamenti si concretizza poiché non si può prescindere, ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria, dalla qualifica di lavoratore subordinato (articoli 1 e 2 del regolamento citato) anche quando il regime di sicurezza sociale di uno Stato membro si estende a tutti i residenti o alla totalità della popolazione, come avviene ora in Italia?

4. Ritiene la Commissione di ovviare alle anomalie descritte e quali iniziative intende prendere per modificare ed adeguare il regolamento citato?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(23 novembre 1984)

1 e 2. Le persone che, senza avere la qualifica di lavoratori subordinati o autonomi, sono titolari di pensione sociale, di guerra, civile, oppure disoccupati non indennizzati, non rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ⁽¹⁾.

3 e 4. La Commissione si rammarica che il Consiglio non abbia seguito la sua proposta ⁽²⁾ di estendere il regolamento (CEE) n. 1408/71 a tutti gli assicurati e non ritiene che il Consiglio muterà posizione in merito.

Nella sessione del 12 maggio 1981, il Consiglio ha preso atto della dichiarazione degli Stati membri di provvedere con mezzi idonei affinché tutti i cittadini degli Stati membri e i loro aventi diritto, che hanno titolo alle prestazioni di malattia in uno Stato membro in virtù di un regime di sicurezza sociale, beneficino delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 relative al soggiorno o alla residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente.

La Commissione prenderà contatto con le autorità italiane per rammentare loro tale dichiarazione.

⁽¹⁾ GU n. L 230 del 22. 8. 1983.

⁽²⁾ GU n. C 246 del 17. 10. 1978.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 777/84

dell'on. Leslie Huckfield (S - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 settembre 1984)

(85/C 26/21)

Oggetto: Riserve alimentari costituite dall'organismo d'intervento nelle zone di Merseyside, Greater Manchester, Lancashire e del Consiglio della contea di Cheshire

Può la Commissione fornire un elenco dei magazzini di derrate alimentari, costituiti nell'ambito dell'organismo d'intervento, che sono situati nelle zone di Merseyside, della Greater Manchester, di Lancashire e del Consiglio della contea di Cheshire, precisandone l'ubicazione, i prodotti immagazzinati, il valore approssimativo e la normale durata del periodo di consumo di ciascuna di tali derrate?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(5 dicembre 1984)

Conformemente alle norme che disciplinano le organizzazioni comuni dei mercati, gli organismi nazionali d'intervento sono competenti per la gestione corrente delle operazioni di magazzinaggio espletate ai fini della costituzione di scorte di prodotti alimentari (acquisto, ammasso e vendita). Detti organismi non trasmettono sistematicamente alla Commissione precisi ragguagli sull'ubicazione di tali scorte, sicché essa non è in grado di fornire le informazioni richieste. Relativamente al Regno Unito, i dati che interessano l'onorevole parlamentare possono essere eventualmente ottenuti presso l'Intervention Board for Agriculture Produce, Fountain House, 2 West Hall, Reading RG 17 AWQW.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 781/84

dell'on. Horst Seefeld (S - D)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 settembre 1984)

(85/C 26/22)

Oggetto: Attacchi a scopo di rapina di autotreni in Italia

Si stanno moltiplicando in Italia - secondo quanto riferiscono le imprese colpite - gli attacchi di autotreni carichi di merce operati, sia sulla pubblica via che nelle aree di parcheggio, da banditi armati a scopo di rapina. Per timore di aggressioni e furti gli autisti dei camion viaggiano a velocità molto sostenuta onde arrivare quanto prima possibile con il loro carico in posti sicuri. Nel 1983 sono state rubate in Italia da autotreni merci per un valore di oltre 1 100 miliardi di lire.

Nel 1984 si calcola che almeno 6 000 veicoli siano spariti o siano stati oggetti di furti.

1. Come giudica la Commissione tali avvenimenti sotto il profilo della sicurezza:
 - a) della libera circolazione delle merci,
 - b) degli autisti e dei secondi autisti degli autotreni e
 - c) del traffico su strada in generale?
2. Che cosa ha fatto o intende fare la Commissione ai fini di una maggiore sicurezza in Italia nell'interesse della Comunità, anche se — come più volte essa stessa ha ribadito — certi compiti spettanti alla polizia non rientrano nella sua sfera di competenza?

**Risposta data dal sig. Thorn
in nome della Commissione**

(6 dicembre 1984)

Come la Commissione ha già avuto modo di segnalare a varie riprese⁽¹⁾, il problema sollevato dall'onorevole parlamentare rientra esclusivamente nella competenza degli Stati membri.

⁽¹⁾ Risposte date alle interrogazioni scritte: n. 624/75 (GU n. C 49 del 3. 3. 1976), n. 488/80 (GU n. C 213 del 20. 8. 1980), n. 1193/80 (GU n. C 345 del 31. 12. 1980) dell'onorevole parlamentare e n. 1305/81 (GU n. C 12 del 18. 1. 1982) dell'on. Beyer de Ryke.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 788/84

dell'on. Hemmo Muntingh (S - NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 ottobre 1984)

(85/C 26/23)

Oggetto: Normalizzazione delle concentrazioni di sostanze nocive nei gas combusti risultanti dalla produzione di energia

Nella proposta della Commissione inerente alla direttiva del Consiglio sulla riduzione delle sostanze inquinanti emesse dai grandi impianti di riscaldamento vengono proposti all'allegato I valori di emissione per l'anidride solforosa, e l'ossido d'azoto espressi in mg/m³ di gas combusti.

La quantità di gas combusti per un gigajoule d'energia prodotta è fortemente subordinata al tipo utilizzato di combustibile oltre che al quantitativo di aria addotta nel processo di combustione ai gas che ne risultano. Stante l'esigenza sia di definire limiti massimi di emissione, in riferimento a un determinato fabbisogno energetico, sia di operare la scelta ottimale del combustibile con riguardo all'inquinamento atmosferico transfrontaliero, risulta opportuno optare per una norma che ponga le emissioni autorizzate in relazione con la quantità di energia prodotta espressa in gigajoule.

1. Ha la Commissione motivi giustificati e plausibili per continuare a esprimere in mg/m³ di gas combusti le norme proposte relative all'inquinamento determinato da detti gas?
2. È la Commissione disposta a esprimere dette norme in grammi per gigajoule di energia prodotta?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(7 dicembre 1984)

Nello scegliere le grandezze di riferimento per la misura dei valori limite di emissione, la Commissione si è basata essenzialmente sulle riflessioni che seguono.

La misura delle emissioni di sostanze nocive nei camini degli impianti di combustione in causa viene di norma effettuata con apparecchi che indicano la massa di sostanza nociva contenuta nell'unità di volume. È perciò ovvio che anche le norme che regolano le emissioni vengano espresse in grandezze corrispondenti. Per ottenere risultati confrontabili in tutti gli Stati membri e per tutti i combustibili, la Commissione ha altresì fissato opportune condizioni di temperatura, pressione, umidità e contenuto in ossigeno dei gas di scarico. Essa ha in tal modo scelto il sistema di grandezze più semplice e meno sensibile agli errori che possono derivare dalle manipolazioni.

I valori limite della Commissione corrispondono al livello ottimale consentito dall'attuale stato di progresso della tecnologia. Conformemente a quanto sopra, essi si esprimono normalmente come massa di sostanza inquinante nell'unità di volume dei gas di scarico. È possibile una conversione in altre grandezze, quali ad esempio il rapporto massa/energia impiegata, utilizzato negli Stati Uniti. Una conversione nelle grandezze proposte (rapporto fra la massa di inquinante e la quantità di energia prodotta) non sarebbe peraltro facile, poiché metterebbe in gioco altre grandezze, come ad esempio il rendimento della caldaia, che a sua volta è funzione del carico.

La scelta di questo sistema di grandezze va inoltre vista in relazione con i tempi di valutazione stabiliti nell'articolo 15 della direttiva per l'osservanza dei valori limite. Sono necessari un oculato esercizio dell'impianto e, dove del caso, una rapida capacità di reazione: questa può essere garantita solamente se, ai fini delle opportune valutazioni, si disponga di grandezze di controllo quanto più semplice possibile, direttamente misurabili e facilmente rapportabili ad altre grandezze. Il rapporto massa di inquinante/quantità di energia prodotta è invece una grandezza assai complessa, cui tra l'altro sono potenzialmente connesse altre grandezze regolatrici che dovrebbero servire a deprimere un'emissione superiore ai limiti massimi. L'articolo 15 dovrebbe essere anch'esso modificato di conseguenza.

La definizione dei metodi di misura, i valori limite e i criteri di valutazione relativi al loro superamento sono collegati tra di loro e determinano in ultima analisi il rigore della normativa. Eventuali modifiche delle grandezze summenzionate inciderebbero sull'intero sistema e dovrebbero essere adeguatamente concordate.

L'obiettivo della direttiva per i nuovi impianti non è solo quello di stabilire una determinata tolleranza per le quantità di sostanze inquinanti liberate in corrispondenza della produzione di una quantità unitaria di energia, ma anche a norma dei principi definiti nella direttiva sugli impianti industriali, quello di stabilire valori limite adeguati al livello delle migliori tecnologie disponibili. Per questa ragione, e per i motivi sopra esposti, la Commissione mantiene nella forma attuale le sue proposte per la definizione dei valori limite. Essa non vede alcun vantaggio effettivo nelle modifiche proposte dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 790/84
dell'on. Willy Kuijpers (ARC - B)
alla Commissione delle Comunità europee
(2 ottobre 1984)
(85/C 26/24)

Oggetto: Residui salini in Alsazia

In passato le miniere alsaziane di potassio scaricavano i loro residui nel Reno, pratica attualmente vietata dalla convenzione sugli scarichi salini nel Reno, firmata dalla Francia. Alla soluzione di iniettare detti scarti nel suolo si oppone la popolazione locale che paventa danni all'ambiente.

Potrebbe la Commissione far conoscere:

- se siano disponibili relazioni sui possibili danni derivanti dalle iniezioni saline nel suolo,
- se sia già in preparazione un progetto di direttiva che metta al bando le iniezioni saline nel suolo?

Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione
(21 novembre 1984)

Nell'ambito della conferenza ministeriale degli Stati ripuari del Reno, svoltasi a Parigi il 17 novembre 1981, è stata costituita una commissione internazionale scientifica, incaricata di esaminare i problemi derivanti dalle iniezioni saline nel sottosuolo alsaziano. Detta commissione ha presentato nel dicembre 1982 una prima relazione sulle proprie attività, nella quale sono menzionati due siti possibili e la necessità di studi complementari sulle possibilità effettive di interrimento.

A quanto risulta alla Commissione gli studi complementari non sono stati ancora ultimati.

La Commissione non ha avviato l'elaborazione di una proposta di direttiva.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 797/84
di Sir Peter Vanneck (ED - GB)
al Consiglio delle Comunità europee
(2 ottobre 1984)
(85/C 26/25)

Oggetto: Acquisti di attrezzature militari canadesi da parte del governo belga

L'International Defense Review, vol. 17, n. 8, del 1984, riferisce che il governo belga ha ordinato 2 500 jeep ILTIS alla ditta canadese Bombardier. Il valore del contratto ammonta a 1,7 miliardi di FB, cui faranno riscontro acquisti, in Belgio, da parte della ditta canadese per un totale di 6,3 miliardi di FB. Risulta che la Mercedes Benz non si è aggiudicata tale contratto in quanto essa non era in grado di offrire una contropartita per un valore superiore ai 4,5 miliardi di FB.

1. Un divieto di contratti commerciali di questo tipo, fondati sulla compensazione e sul baratto, non determinerebbe forse una maggiore trasparenza negli accordi commerciali, per lo meno tra gli Stati dell'OCSE?
2. Intende il Consiglio proporre l'iscrizione di questo punto all'ordine del giorno del prossimo vertice dell'OCSE e del prossimo Consiglio europeo?
3. Non sottolinea forse tale contratto l'importanza che gli Stati membri si accordino sulla direttiva concernente la disciplina dei pubblici appalti?
4. Intende il Consiglio dare mandato alla Commissione di negoziare con il governo canadese opportuni emendamenti all'accordo sul commercio e la cooperazione che la Comunità ha stipulato con il Canada?

Risposta
(21 dicembre 1984)

1. Il Consiglio fa presente all'onorevole parlamentare che il commercio di compensazione è ammesso nel settore dei pubblici appalti e che è autorizzato alle condizioni previste dall'accordo GATT relativo ai pubblici appalti se è limitato ad una proporzione ragionevole del valore del contratto e se non favorisce i fornitori di una delle parti a scapito di quelli di un'altra.

2. La questione degli accordi di compensazione non è attualmente in discussione in seno all'OCSE e la possibi-

lità di iscriverla all'ordine del giorno del vertice dell'OCSE o del prossimo Consiglio europeo non è stata prevista.

3. Il Consiglio rammenta di aver adottato, il 21 dicembre 1976, una direttiva che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU n. L 13 del 15. 1. 1977) e una risoluzione relativa all'accesso dei prodotti originari dei paesi terzi agli appalti pubblici di forniture nella Comunità (GU n. C 11 del 15. 1. 1977). Ritene tuttavia che questi strumenti non siano applicabili agli accordi aventi per oggetto prodotti contemplati dall'articolo 223, paragrafo 1, lettera b), del trattato di Roma.

Richiama inoltre l'attenzione dell'onorevole parlamentare sull'articolo VIII dell'accordo GATT relativo ai pubblici appalti, che contiene una disposizione analoga a quella prevista dall'articolo 223, paragrafo 1, lettera b), del trattato.

4. Il Consiglio può autorizzare la Commissione ad avviare negoziati del tipo suggerito dall'onorevole parla-

mentare solo in base ad una raccomandazione della Commissione stessa. Attualmente il Consiglio non è tuttavia investito di alcuna raccomandazione in tal senso.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 804/84

dell'on. Stephen Hughes (S - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 ottobre 1984)

(85/C 26/26)

Oggetto: Costi energetici

Quali sono, nella Comunità europea, i costi relativi dell'elettricità prodotta rispettivamente con l'impiego di energia nucleare, di carbone e di petrolio?

Risposta data dal sig. Davignon in nome della Commissione

(7 dicembre 1984)

Il rapporto tra i costi di produzione per kWh di elettricità proveniente dal carbone e dall'energia nucleare per le centrali che entreranno in servizio nel 1990 è stato così valutato (nucleare = 1), per la produzione di elettricità di carico base:

Regno Unito	R. f. di Germania	Italia	Paesi Bassi	Belgio	Francia
1,43	1,74	1,30	1,36	1,51	1,88

Le informazioni succitate si riferiscono a stime formulate al 1° gennaio 1983 sulla base delle serie periodiche più recenti di esercizi eseguiti dai produttori di elettricità in collaborazione con la Commissione. Viene utilizzata una metodologia comune concordata per pervenire ad un elevato grado di comparabilità. Una copia dell'analisi comparativa è inviata direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato del Parlamento.

Non si dispone del rapporto relativo al petrolio in generale, dato che non ci sono attualmente in progetto nuove centrali elettriche, di notevole dimensioni, alimentate al petrolio. Ciò è perfettamente in linea con la politica comunitaria della riduzione della dipendenza dal petrolio ed in particolare della limitazione dell'impiego di petrolio per la produzione di elettricità (direttiva 75/405/CEE del Consiglio del 14 aprile 1975 ⁽¹⁾).

Tuttavia è importante sottolineare che in una precedente relazione (1981), elaborata dal gruppo di cui sopra, si sono formulate stime dei costi comparativi, soltanto in Francia, che coprivano anche l'elettricità prodotta da olio

combustibile. Il rapporto illustrato era il seguente: nucleare 1; carbone 1,75; olio combustibile 3,8.

⁽¹⁾ GU n.° L 178 del 9. 7. 1975.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 820/84

dell'on. Andrew Pearce (ED - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 ottobre 1984)

(85/C 26/27)

Oggetto: Aiuti alle piccole e medie imprese del settore tessile e calzaturiero

Si chiede alla Commissione se ha concluso l'esame del programma di aiuti proposto dal governo del Regno Unito in favore delle piccole e medie imprese del settore tessile, della maglieria, dell'abbigliamento e delle calzature, e se ne ha già approvata l'attuazione.

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(3 dicembre 1984)

Il 18 aprile 1984, il governo del Regno Unito ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE, un progetto di programma di aiuto ai settori tessile, della maglieria, della calzatura e dell'abbigliamento.

Nel quadro della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato, avviata nel giugno 1984, la Commissione sta attualmente esaminando il progetto di programma alla luce delle osservazioni presentate dal Regno Unito in agosto e delle osservazioni formulate dagli altri Stati membri e dai terzi interessati. Inoltre le autorità del Regno Unito avevano chiesto di poter presentare osservazioni orali in aggiunta alle osservazioni che avevano già comunicato per iscritto. L'incontro a tal fine con le autorità britanniche ha potuto aver luogo soltanto recentemente.

Pertanto, la Commissione non è ancora giunta ad una decisione definitiva e ritiene prematuro pronunciarsi nel merito.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 825/84

dell'on. Marijke Van Hemeldonck (S-B)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 ottobre 1984)

(85/C 26/28)

Oggetto: Lavoro frontaliero

I lavoratori frontalieri belgi che svolgono la loro attività in Francia hanno beneficiato per venti anni di uno sgravio fiscale pari al 5 % del salario da essi percepito. Tale agevolazione, che interessa 11 000 famiglie, viene ora abolita dal governo belga, nel quadro del bilancio 1985.

Non ritiene la Commissione che tale provvedimento ponga un nuovo ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, sancita dagli articoli 48-51 del trattato CEE?

Per i lavoratori frontalieri del settore carbosiderurgico, ciò non equivale forse a una riduzione di reddito, quale configurata dall'articolo 68 del trattato CECA?

La Commissione intende prendere provvedimenti per indurre il governo belga al rispetto degli impegni assunti?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(5 dicembre 1984)

La riduzione del 5 % sull'imposta salariale di cui usufruiscono i lavoratori frontalieri belgi che svolgono la loro attività in Francia costituiva in origine una compensazio-

ne per una ritenuta alla fonte applicata in Francia, che però è stata soppressa.

La Commissione ritiene pertanto che la soppressione di questa riduzione - che del resto deve ancora essere approvata dal Parlamento belga - non costituisca né un nuovo ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, né una riduzione di reddito ai sensi dell'articolo 68 del trattato CECA.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 834/84

dell'on. Dieter Rogalla (S-D)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 ottobre 1984)

(85/C 26/29)

Oggetto: Libertà di circolazione delle forze armate degli Stati membri rispetto a quella dei loro cittadini

1. Godono le forze armate degli Stati membri in misura permanente o solamente temporanea (per esempio in occasione di manovre) della libertà di circolazione garantita alle persone e alle merci dai trattati CEE del 1958?

2. È forse espressione di tale libertà di circolazione la disinvoltura con cui una colonna militare olandese, diretta verso la Repubblica federale di Germania, ha superato verso le 21 del 17 settembre 1984 la frontiera tedesco-olandese presso Niederdorf e ciò secondo modalità che, in aperta contraddizione col diritto comunitario, finora non sono state permesse né nei miei confronti, né nei confronti di altri cittadini?

3. In caso contrario, come spiega la Commissione le discriminazioni nel trattamento, operate a seconda del caso (in via permanente o temporanea), in particolare dal punto di vista del diritto comunitario?

4. È la Commissione disposta a promuovere iniziative atte ad eliminare tempestivamente, nell'interesse dei cittadini tali discriminazioni inspiegabili ai loro occhi, e in caso affermativo di quali iniziative si tratterà, e a quali scadenze verranno prese?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(5 dicembre 1984)

1, 2 e 3. La libera circolazione delle forze armate degli Stati membri non è disciplinata dal trattato CEE, bensì da convenzioni specifiche. Pertanto, non spetta alla Commissione pronunciarsi sul funzionamento di tali sistemi, né effettuare confronti con il sistema di libera circolazione previsto dal trattato.

4. Dato che non spetta alla Commissione controllare le condizioni di spostamento delle forze armate essa non può adoperarsi ad eliminare, in materia di libera circolazione, la differenza che esiste tra il trattamento accordato

alle forze armate e quello accordato ai cittadini. Pur tuttavia, la Commissione ha già avuto occasione di esprimere le proprie idee sulla soppressione dei controlli delle persone alle frontiere intracomunitarie nonché sui termini entro i quali questa potrà essere realizzata, nella propria comunicazione «L'Europa dei cittadini – seguito da dare alle conclusioni del Consiglio europeo di Fontainebleau» ⁽¹⁾ del settembre 1984 trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo, cui potrà utilmente riferirsi l'onorevole parlamentare.

⁽¹⁾ COM(84) 446 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 837/84

dell'on. Vera Squarcialupi (COM – I)
alla Commissione delle Comunità europee

(9 ottobre 1984)
(85/C 26/30)

Oggetto: Commercio di feti ad uso cosmetico

Cosa intende fare la Commissione in seguito alle notizie fornite da un libro di recente pubblicazione sul commercio di feti umani ad uso cosmetico e di ricerca scientifica che si svolge anche in molti paesi della Comunità europea?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 945/84

dell'on. Konstantina Pantazi (S – GR)
alla Commissione delle Comunità europee

(29 ottobre 1984)
(85/C 26/31)

Oggetto: Commercio di feti umani

È in grado la Commissione di confermare o di smentire le notizie secondo cui nella Comunità si pratica attualmente un traffico commerciale di feti umani?

Risposta comune data dal sig Davignon
in nome della Commissione n. 837/84 e
n. 945/84 alle interrogazioni scritte
(4 dicembre 1984)

La Commissione non ha ancora esaminato le informazioni cui si riferiscono le onorevoli parlamentari e non è pertanto ancora in grado di proporre qualsiasi iniziativa specifica sull'argomento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 840/84

dell'on. Ien van den Heuvel (S – NL)
alla Commissione delle Comunità europee

(9 ottobre 1984)
(85/C 26/32)

Oggetto: Applicazione del diritto comunitario nei Paesi Bassi

1. Visto che nella sua risposta all'interrogazione n. 2131/83 ⁽¹⁾ la Commissione comunica di essersi impegnata a trasmettere al Parlamento europeo nei primi mesi del 1984 una relazione sull'applicazione del diritto comunitario, si chiede:

Perché questa relazione non è stata ancora pubblicata?

Per quando la può attendere il Parlamento europeo?

2. Qualora in questa relazione essa utilizzi i dati di fatto che il governo dei Paesi Bassi ha fornito alla seconda Camera degli Stati generali (documento 18341 – n. 1 – allegato 1), può dire da che cosa si può dedurre che il governo olandese è gravemente inadempiente nell'applicazione del diritto comunitario?

⁽¹⁾ GU n. C 158 del 18. 6. 1984, pag. 14.

Risposta data dal sig. Thorn
in nome della Commissione

(30 novembre 1984)

1. Il 13 aprile 1984 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo la prima relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario ⁽¹⁾.

2. La citata relazione, riguardante l'anno 1983, contiene tutte le informazioni ufficiali notificate dal governo olandese; la Commissione non mancherà di verificare, in particolare all'atto dell'elaborazione della seconda relazione annuale, se il libro bianco citato dall'onorevole parlamentare apporta nuovi elementi di informazione.

⁽¹⁾ COM(84) 181 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 845/84

dell'on. Anne-Marie Lizin (S – B)
alla Commissione delle Comunità europee

(9 ottobre 1984)
(85/C 26/33)

Oggetto: Industria belga dell'ammoniaca

Può la Commissione indicare lo stato attuale del ricorso promosso dall'industria belga dell'ammoniaca in merito

alle condizioni preferenziali di cui beneficia l'industria olandese per il proprio approvvigionamento di gas naturale? Nella risposta alla mia interrogazione scritta n. 2252/83 ⁽¹⁾, il commissario Andriessen ha dichiarato che la Commissione avrebbe preso tempestivamente una decisione in merito.

⁽¹⁾ GU n. C 173 del 2. 7. 1984, pag. 15.

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**
(4 dicembre 1984)

L'industria belga dell'ammoniaca non ha ufficialmente presentato ricorso presso la Commissione avverso la duplice tariffa del gas che la Gasunie applica ai produttori di ammoniaca dei Paesi Bassi. Hanno invece presentato ricorso il governo belga, il governo francese, una società chimica tedesca e un'associazione industriale francese.

L'inoltro dei ricorsi è stato seguito da un loro esame approfondito e nel novembre 1983 la Commissione ha avviato la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE avverso il sistema dei prezzi del gas applicato ai produttori di ammoniaca dei Paesi Bassi. Nell'ambito di tale procedura due società belghe hanno comunicato alla Commissione le rispettive osservazioni.

Nell'aprile 1984, in seguito alle informazioni comunicate dal governo dei Paesi Bassi secondo cui a partire dal 1° novembre 1983 la Gasunie aveva abolito la precedente duplice tariffa sostituendola con un'altra, diversamente strutturata, la Commissione ha chiuso la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE, una volta constatato che la nuova tariffa non celava alcun elemento configurabile come aiuto di Stato e risultava conforme con i principi enunciati nella comunicazione della Commissione in materia di formazione dei prezzi dell'energia ⁽¹⁾ e con la raccomandazione 83/230/CEE del Consiglio dell'aprile 1983 ⁽²⁾ sulle tariffe del gas.

Tutti gli Stati membri sono stati informati della decisione di chiusura della procedura, al pari delle società che avevano presentato ricorso.

In seguito, una società chimica belga che aveva ricevuto comunicazione della decisione tramite il proprio governo, ha chiesto per iscritto alla Commissione informazioni in ordine alla stessa, cui è stata data risposta con lettera del 5 ottobre 1984.

⁽¹⁾ Doc. COM(82) 651.

⁽²⁾ GU n. L 123 dell'11. 5. 1983.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 856/84
dell'on. Horst Seefeld (S - D)
alla Commissione delle Comunità europee
(17 ottobre 1984)
(85/C 26/34)

Oggetto: Anno della sicurezza stradale europea

Nel corso della seduta plenaria del 12 marzo 1984, il presidente in carica del Consiglio dei ministri dei trasporti, sig. Fiterman, ha espresso il desiderio di indire un «Anno della sicurezza stradale europea» nell'ambito della Comunità europea ⁽¹⁾.

Quali misure pratiche, finanziarie o di altro tipo la Commissione ha già approvato o si propone di avviare perché il 1986 sia effettivamente l'anno della sicurezza stradale europea?

⁽¹⁾ Dibattiti del Parlamento europeo, n. 1-310 (marzo 1984).

Risposta data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione
(5 dicembre 1984)

La decisione di dichiarare o meno il 1986 anno della sicurezza stradale nell'ambito della Comunità compete al Consiglio il quale fino a questo momento non ha adottato la risoluzione necessaria pur avendo espresso parere favorevole in un progetto di testo nella seduta del 10 maggio 1984. Nondimeno, la Commissione è impegnata nell'elaborazione di proposte sul modo in cui dovrebbe essere organizzato l'anno e sui suoi contenuti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 864/84
dell'on. James Ford (S - GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(17 ottobre 1984)
(85/C 26/35)

Oggetto: Legislazione in materia di parità di opportunità

La Commissione può elencare le leggi esistenti in materia di pari opportunità nei singoli Stati membri e, ove possibile, in altri paesi europei, ad esempio la Svezia? Ritiene che esista materia sufficiente per una propria direttiva in merito?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(4 dicembre 1984)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che è già venuta incontro alle sue richieste in quanto ha fatto adottare, dal Consiglio tre direttive⁽¹⁾ in merito al problema sollevato. Le direttive sono state recipite nel diritto nazionale e sono state preparate delle relazioni sulla loro applicazione⁽²⁾. La Commissione ha altresì approntato tre proposte di direttive e un progetto di raccomandazione che in parte sono oggetto di dibattito in sede di Consiglio⁽³⁾. Inoltre, nel luglio 1982 e nel giugno 1984 sono state adottate due risoluzioni⁽⁴⁾. Le linee generali dell'azione della Comunità a favore della parità delle possibilità sono contenute nel programma d'azione della Comunità per la promozione della parità delle possibilità per le donne (1982 - 1985), che in buona parte rispondono ai desideri espressi dal Parlamento europeo in maniera esauriente, nella sua voluminosa relazione e nell'importante risoluzione che ha poi votato nel gennaio 1984⁽⁵⁾.

La Commissione segue inoltre con interesse l'evoluzione della legislazione in questo campo nei paesi terzi e partecipa ai lavori di altre organizzazioni internazionali, quali ad esempio le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e l'OCSE⁽⁶⁾. Inoltre, in preparazione della raccomandazione sulle azioni positive a favore delle donne, essa ha svolto un'indagine comparativa di varie esperienze, anche in alcuni paesi terzi quali la Svezia e gli Stati Uniti.

⁽¹⁾ — Direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU n. L 45 del 19. 2. 1975).

— Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro (GU n. L 39 del 14. 2. 1976).

— Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU n. L 6 del 10. 1. 1979).

⁽²⁾ — Rapporto della Commissione al Consiglio sullo stato di applicazione, al 12 agosto 1980, del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quel che riguarda l'accesso al lavoro e alla promozione, l'accesso all'orientamento e alla formazione professionali e le condizioni di lavoro (COM(80) 832 def.).

— Relazione provvisoria sull'applicazione della direttiva 79/7/CEE, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento fra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale (COM(83) 793 def.).

— Relazione della Commissione al Consiglio sullo stato di applicazione al 12 febbraio 1978 del principio di parità fra retribuzioni maschili e femminili (COM(78) 711 def.).

⁽³⁾ — Proposta di direttiva del Consiglio relativa ai congedi parentali ed ai congedi per motivi familiari (GU n. C 333 del 9. 12. 1983).

— Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità (GU n. C 113 del 27. 4. 1984).

— Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale (GU n. C 134 del 21. 5. 1983).

— Progetto di raccomandazione del Consiglio sulla promozione di un'azione positiva a favore delle donne (GU n. C 143 del 30. 5. 1984).

⁽⁴⁾ — Risoluzione del Consiglio, del 12 luglio 1982, relativa alla promozione della parità delle possibilità per le donne (GU n. C 186 del 21. 7. 1982).

— Risoluzione del Consiglio, del 7 giugno 1984, relativa alle azioni per combattere la disoccupazione femminile (GU n. C 161 del 21. 6. 1984).

⁽⁵⁾ — Relazione presentata dalla commissione d'inchiesta sulla situazione della donna in Europa (PE 86.199 def.).

— Risoluzione sulla situazione della donna in Europa - Processo verbale della seduta del 17 gennaio 1984 (GU n. C 46 del 20. 2. 1984).

⁽⁶⁾ — The position of women in the economy (la posizione delle donne nell'economia) (Doc. MAS/WP6 (84) 5 dell'OCSE).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 871/84

dell'on. Carole Tongue (S - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 ottobre 1984)

(85/C 26/36)

Oggetto: Piena attuazione delle direttive CEE sulla parità di trattamento

Può la Commissione comunicare cosa abbia fatto per controllare l'attuazione dell'articolo 7 della direttiva 75/117/CEE⁽¹⁾ e dell'articolo 8 della direttiva 76/207/CEE⁽²⁾ che chiedono agli Stati membri di fare in modo che le misure delle direttive siano portate a conoscenza dei lavoratori, preferibilmente mediante informazione sui luoghi di lavoro?

Che cosa ha fatto la Commissione e che cosa intende fare in futuro per garantire la più ampia diffusione possibile di informazioni sulla legislazione CEE concernente i diritti delle donne, particolarmente nel caso delle giovani donne e delle donne che cercano un impiego?

⁽¹⁾ GU n. L 45 del 19. 2. 1975, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag. 40.

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(3 dicembre 1984)

In seguito all'entrata in vigore delle direttive 75/117/CEE e 76/207/CEE, la Commissione ha preparato delle relazioni sulla loro applicazione, basate sulle risposte fornite da varie fonti, in primo luogo dai governi, ma anche da comitati per la parità operanti negli Stati membri e in alcuni casi dalle parti sociali.

Queste relazioni riguardano le domande poste dall'onorevole parlamentare e illustrano le misure adottate dagli Stati membri per informare i lavoratori sul contenuto delle direttive per la parità, conformemente all'articolo 7 della direttiva 75/117/CEE e all'articolo 8 della direttiva 76/207/CEE ⁽¹⁾.

La Commissione è consapevole dell'esigenza di un'ampia diffusione delle informazioni in questo campo; essa ha accolto favorevolmente la possibilità di finanziare delle azioni negli Stati membri intese ad informare le donne sui loro diritti in base alla normativa CEE, ha partecipato e ha promosso svariate attività di informazione, in particolare nel quadro del nuovo programma d'azione della Comunità per la promozione della parità delle possibilità per le donne (1982 - 1985) ⁽²⁾.

La Commissione appoggia inoltre le azioni di informazione destinate direttamente alle donne, per esempio con la pubblicazione della rivista «Donne d'Europa» che si propone d'informare le donne sulle iniziative prese a livello europeo.

⁽¹⁾ Doc. COM(78) 711 def., pag. 30, e doc. COM(80) 832 def., pag. 206.

⁽²⁾ Doc. COM(81) 758 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 890/84

dell'on. Elise Boot (PPE - NL)
alla Commissione delle Comunità europee
(24 ottobre 1984)
(85/C 26/37)

Oggetto: Misure nazionali a carattere restrittivo nel quadro dei movimenti valutari intracomunitari

Nella sua sentenza del 31 gennaio 1984 concernente le cause riunite 286/82 e 26/83 (sentenza Luisi e Carbone), la Corte di giustizia ha dichiarato che «i trasferimenti» a scopi di turismo, per viaggi d'affari o di studi e per cure mediche costituiscono «pagamenti» e non movimenti di capitali» e che «i controlli degli Stati membri non possono

avere l'effetto di limitare i pagamenti ed i trasferimenti relativi alle prestazioni di servizi ad un certo importo per operazione o per periodo...»

1. Può far sapere la Commissione quali azioni ha intrapreso in vista di un esame delle normative degli Stati membri alla luce di tale sentenza? Quali altre azioni intende intraprendere la Commissione in proposito?
2. Può far sapere la Commissione se è ad esempio al corrente del fatto che i residenti e le imprese francesi non possono emettere assegni destinati ad essere incassati in un altro Stato membro?
3. Può far sapere la Commissione se la sentenza della Corte di giustizia è stata l'occasione per avviare nei confronti della Francia la procedura di cui all'articolo 169 del trattato?

**Risposta data dal sig. Ortoli
in nome della Commissione**

(6 dicembre 1984)

1 e 3. L'onorevole parlamentare potrà consultare la risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta n. 2351/83 dell'on. Rogalla ⁽¹⁾.

2. Dal luglio 1984, i residenti francesi titolari di carte di credito, carte di pagamento e carte di garanzia per gli assegni emessi in Francia possono utilizzarle senza limitazione di importo per le loro spese di viaggio all'estero. Tali carte possono inoltre essere utilizzate all'estero per ritirare mezzi di pagamento presso le banche: in questo caso tuttavia non si può superare il controvalore in valuta di 2 000 FF alla settimana.

⁽¹⁾ GU n. C 328 del 10. 12. 1984, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 897/84

dell'on. Emmanuel Maffre-Baugé (COM - F)
al Consiglio delle Comunità europee
(24 ottobre 1984)
(85/C 26/38)

Oggetto: Classificazione dei vini dolci naturali (VDN) sul piano comunitario

Nonostante la loro specificità, i vini dolci naturali sono stati classificati tra i vini liquorosi perché contenenti alcool. Questa decisione del tutto ingiusta è stata sempre contestata da viticoltori e dalle loro organizzazioni, poiché essa non tiene conto della specificità dei vini dolci naturali che hanno un trattamento affine a quello dei vini AOC.

Penalizzati già da parecchi anni da questa classificazione, i produttori dovrebbero far direttamente fronte alla

concorrenza dei vini liquorosi originari della Spagna e del Portogallo se questi due paesi entrassero a far parte della Comunità.

Per eliminare l'ingiustizia che è stata commessa a danno della succitata produzione e che interessa soprattutto aziende piccole e medie, è deciso il Consiglio a tener maggiormente presente la specificità dei vini dolci naturali, rivedendo innanzitutto l'attuale classificazione?

Risposta

(21 dicembre 1984)

1. Nel 1979 la Commissione ha presentato al Consiglio due proposte riguardanti i vini liquorosi e i vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate (v.l.q.p.r.d.).

2. Dette proposte contengono anche disposizioni specifiche per la designazione e la presentazione dei v.l.q.p.r.d. rispondenti a determinati requisiti; tali disposizioni riguardano essenzialmente i «vini dolci naturali».

Non essendo stata proposta per la definizione tecnica di «vino dolce naturale» alcuna norma particolare, questa categoria di prodotti continua a far parte della nozione generale di vino liquoroso di cui al punto 12 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79.

3. I lavori d'esame delle suddette proposte sono stati interrotti nel 1980, con l'invito alla Commissione di presentare due proposte modificate. La Commissione non ha per il momento dato seguito a questa richiesta, considerate le incidenze dei negoziati di adesione con i due paesi candidati che sono in effetti i più importanti produttori mondiali di vini liquorosi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 910/84

dell'on. Andrew Pearce (ED - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 ottobre 1984)

(85/C 26/39)

Oggetto: Lungaggini burocratiche alle frontiere fra Stati membri

Quali iniziative ha preso la Commissione nel settembre 1984 per ridurre le lungaggini burocratiche alle frontiere fra Stati membri?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(10 dicembre 1984)

Nel settembre 1984 la Commissione ha approvato una comunicazione sull'«Europa dei cittadini» ⁽¹⁾, che è stata trasmessa al Consiglio ed al Parlamento europeo.

La Commissione vi comunica i suoi primi orientamenti sul seguito da dare al Consiglio europeo di Fontainebleau che ha chiesto al Consiglio, tra l'altro, di adottare quanto prima misure che consentano la soppressione dei ritardi alle frontiere infracomunitarie.

Conformemente alla richiesta del Consiglio europeo, la Commissione ha proposto le modalità generali per una soppressione completa del controllo delle persone alle frontiere intracomunitarie da effettuarsi in due tappe.

Per maggiori dettagli l'onorevole parlamentare potrà utilmente consultare il documento menzionato.

D'altronde la Commissione, associandosi pienamente al Consiglio europeo, rammenta nella sua comunicazione la necessità di pervenire entro la fine del 1984 ad un accordo sul documento unico per gli scambi di merci, la cui introduzione comporterà in effetti una semplificazione notevole delle formalità attuali, che continuano ad essere troppo numerose benché si sia già proceduto ad un certo snellimento.

⁽¹⁾ Doc. COM(84) 446 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 911/84

dell'on. Andrew Pearce (ED - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 ottobre 1984)

(85/C 26/40)

Oggetto: Prelievi all'importazione

La Commissione può far conoscere l'importo dei prelievi all'importazione pagati per il grano duro nel 1983, utilizzando cifre provenienti dal settore della panificazione se non fossero disponibili statistiche doganali?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(10 dicembre 1984)

Nell'anno civile 1983, il prelievo all'importazione è stato riscosso su 2 261 615 t di frumento importato nella Comunità. L'importo del prelievo viene aggiornato quotidianamente e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Per il 1983, la media dei prelievi sul frumento è stata di 99,79 ECU/t, il che corrisponde a un totale di circa 225 milioni di ECU. A livello comunitario non esiste un'esatta definizione del frumento duro; nemmeno le statistiche compilate dai servizi doganali distinguono tra le varie categorie di frumento (fuorché tra frumento tenero e duro). Le statistiche sul commercio nel Regno Unito operano una scomposizione dalla quale risulta che il 95 % degli 1,04 milioni di tonnellate di frumento impor-

tato è costituito da grano «duro o semiduro». Questo tipo di precisazione manca, invece, per gli altri Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 912/84

dell'on. Andrew Pearce (EG - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 ottobre 1984)

(85/C 26/41)

Oggetto: Prelievi all'importazione

La Commissione può far sapere qual è la base giuridica per modificare i prelievi all'importazione per merci che non possono essere prodotte nella Comunità (come il grano duro)?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(12 dicembre 1984)

Non esiste una definizione precisa del grano duro. I recenti sviluppi, osservati per esempio nella Germania settentrionale, hanno dimostrato la possibilità di produrre, nella CEE, frumento di qualità superiore e con un valore proteico più elevato. In effetti, questa varietà di frumento viene prodotta in quantità crescente nella Comunità. I prelievi all'importazione di cereali sono fissati in base all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 ⁽²⁾. Non esistono, né possono esistere deroghe a favore di determinati cereali o qualità di cereali che generalmente vengono importati.

Dato che i cereali sono in concorrenza gli uni con gli altri, sarebbe ingiustificato abolire gli incentivi alla produzione delle migliori qualità.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 13. 4. 1984, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 919/84

dell'on. Leonidas Kyrkos (COM - GR)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 ottobre 1984)

(85/C 26/42)

Oggetto: Sciopero dei minatori in Gran Bretagna

In Gran Bretagna prosegue da sette mesi e mezzo lo sciopero dei minatori. Anche se tale problema costituisce un tema di politica interna di tale paese, non ritiene la

Commissione di dover manifestare il proprio interesse, anche se nella forma di un aiuto simbolico ai familiari degli scioperanti mediante il Fondo sociale?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(26 novembre 1984)

Il Fondo sociale europeo ha il compito di promuovere, all'interno della Comunità, la possibilità d'occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori.

A tale titolo il Fondo partecipa al finanziamento di azioni di formazione e di orientamento professionale, di assunzione e di aiuto salariale, nonché d'integrazione socioprofessionale. Il Fondo non ha come compito il finanziamento di aiuti familiari.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 922/84

dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC - B)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 ottobre 1984)

(85/C 26/43)

Oggetto: Seguito dato alla risoluzione del 16 giugno 1982 concernente la situazione in Afghanistan

La Commissione ha già un'idea di una serie di misure che possono essere adottate relativamente agli aiuti ai profughi afgani?

**Risposta data dal sig. Pisani
in nome della Commissione**

(10 dicembre 1984)

La Commissione intende proseguire, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la sua azione volta a soddisfare il fabbisogno prioritario dei profughi afgani in Pakistan.

In merito all'aiuto alimentare a favore dei profughi, si richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulla risposta fornita dalla Commissione all'interrogazione scritta n. 816/84 del sig. Zahorka ⁽¹⁾.

Quanto all'aiuto per l'autosufficienza dei profughi e delle persone spostate dal luogo d'origine, la Commissione, oltre ad aver già avviato due azioni nel quadro della nuova linea di bilancio 936 ⁽²⁾, continuerà ad occuparsi del problema relativo alla sedentarizzazione dei profughi.

La Commissione intende inoltre ricorrere ai fondi previsti dalla riserva per le calamità all'articolo 930 del bilancio per finanziare un progetto di ricostruzione delle infrastrutture in alcune regioni del Pakistan, di cui beneficeranno anche i profughi afgani che vi si sono rifugiati.

(¹) GU n. C 4 del 7. 1. 1985.

(²) Con decisione della Commissione sono stati approvati nel 1984 due progetti a favore dei profughi afgani: (n. E/971/84 del 25. 7. 1984) Microprogetti per l'autosufficienza dei profughi afgani nella regione pachistana di N.W.F.P. (1 200 000 ECU); (n. E/554/84 del 21. 5. 1984) Situazione sanitaria ed igienica dei profughi afgani nei campi di Pir Alizai e Surkhab (680 000 ECU).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 925/84

dell'on. Derek Prag (ED - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 ottobre 1984)

(85/C 26/44)

Oggetto: Zucchero a prezzo agevolato per gli apicoltori

Facendo seguito all'interrogazione scritta n. 2282/83 sull'apicoltura dell'on. Provan e alla risposta negativa del sig. Dalsager dell'8 giugno 1984 (¹) chiedo quanto segue:

Dato l'attuale livello delle riserve comunitarie di zucchero, che attualmente ascendono a 3,5 milioni di tonnellate, non sarebbe avveduto utilizzare 47 000 tonnellate di tale riserva per fornire zucchero agli apicoltori comunitari al prezzo del mercato mondiale?

(¹) GU n. C 232 del 3. 9. 1984, pag. 4.

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(11 dicembre 1984)

La Commissione precisa che le scorte di zucchero di fine campagna 1983/1984 sono soltanto di 1,7 milioni di t, 700 000 delle quali bloccate come riserva minima che le imprese saccarifere devono detenere in modo permanente in applicazione della normativa comunitaria. Le scorte libere della Comunità, quindi, ammontano soltanto a 1 milione di t e sono destinate a garantire la continuità con la nuova produzione 1984/1985. Come la Commissione ha già avuto modo di sottolineare, per consentire che lo zucchero detenuto dalle imprese saccarifere sia accessibile agli apicoltori ad un corso vicino a quello del mercato mondiale, tale zucchero deve essere oggetto, nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati saccarifere, di una denaturazione preventiva tramite premi imputabili al bilancio delle Comunità. Ora è vero che tale zucchero esiste, ma non esistono né sono previsti stanziamenti di quel genere per i motivi già illustrati dalla

Commissione nella risposta all'interrogazione scritta n. 2282/83, alla quale l'onorevole parlamentare fa riferimento.

Quanto all'aiuto all'apicoltura propriamente detto, la Commissione, nella sua recente relazione al Consiglio (¹) ha concluso di non ritenere opportuno concedere aiuti ai redditi come quelli concessi in passato, in particolare a motivo della loro incidenza economica limitata. Essa ritiene, invece, che sia opportuno continuare ad aiutare gli apicoltori della Comunità tramite misure specifiche nel settore della ricerca sulle malattie e sulla protezione delle api ed incoraggiando inoltre gli apicoltori e gli Stati membri a far ricorso alle azioni comuni nel quadro della politica delle strutture agrarie.

(¹) Doc. COM(84) 464 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 928/84

degli on. Yvonne van Rooy (PPE - NL) e Bouke Beumer (PPE - NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 ottobre 1984)

(85/C 26/45)

Oggetto: Pratiche giapponesi poco chiare

1. È noto alla Commissione che l'IWC (Commissione baleniera internazionale) ha deciso di vietare la pesca della balene per un periodo di 5 anni a partire dal 1985?

2. È noto alla Commissione che da parte giapponese è stato comunicato ai Paesi Bassi che in linea di principio la quota di importazioni delle aringhe può essere ampliata, ma a condizione che i Paesi Bassi mitighino la propria posizione negativa nei confronti della pesca giapponese di balene nell'ambito della convenzione internazionale sulla pesca delle balene che viene stipulata nel contesto dell'IWC?

3. È noto alla Commissione se da parte giapponese nell'accordo con altri Stati membri europei o con la Commissione europea siano formulati auspici o eventualmente richieste dello stesso tipo volti a ostacolare accordi internazionali?

4. Quale atteggiamento intende adottare la Commissione contro un siffatto modo di agire e sono in corso di esame misure precise?

**Risposta data dal sig. Haferkamp
in nome della Commissione**

(12 dicembre 1984)

1. Sì.

2, 3 e 4. La Commissione non è a conoscenza delle eventuali condizioni poste dalle autorità giapponesi,

come sono state riferite dagli onorevoli parlamentari. Essa ritiene pertanto infondata, a questo stadio, la questione sollevata al punto 4 della presente interrogazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 930/84

dell'on. Ian Paisley (NI - GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(29 ottobre 1984)
(85/C 26/46)

Oggetto: Contributi assegnati dal FESR all'Irlanda del Nord

Può la Commissione indicare qual è stato l'ammontare complessivo annuo dei contributi assegnati dal Fondo europeo di sviluppo regionale all'Irlanda del Nord per

- a) progetti di infrastrutture,
- b) progetti industriali,

da quando è stato istituito il Fondo?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 931/84

dell'on. Ian Paisley (NI - GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(29 ottobre 1984)
(85/C 26/47)

Oggetto: Contributi assegnati dal FESR all'Irlanda del Nord

Può la Commissione indicare quale percentuale dei contributi assegnati ogni anno dal Fondo europeo di sviluppo regionale all'Irlanda del Nord per

- a) progetti di infrastrutture,
- b) progetti industriali,

da quando è stato istituito il Fondo è stata stanziata per ciascuna delle seguenti contee: Fermanagh, Tyrone, Londonderry, Armagh, Antrim, Down?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 932/84

dell'on. Ian Paisley (NI - GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(29 ottobre 1984)
(85/C 26/48)

Oggetto: Contributi assegnati dal FESR a ciascuno Stato membro

Può la Commissione indicare qual è stato l'ammontare complessivo annuo dei contributi assegnati dal Fondo europeo di sviluppo regionale a ciascuno Stato membro della Comunità europea per

- a) progetti di infrastrutture,
 - b) progetti industriali,
- da quando è stato istituito il Fondo?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 933/84

dell'on. Ian Paisley (NI - GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(29 ottobre 1984)
(85/C 26/49)

Oggetto: Contributi assegnati dal FSE all'Irlanda del Nord

Può la Commissione indicare qual è stato l'ammontare complessivo annuo dei contributi assegnati dal Fondo sociale europeo all'Irlanda del Nord per

- a) progetti di infrastrutture,
 - b) progetti industriali,
- da quando è stato istituito il Fondo?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 934/84

dell'on. Ian Paisley (NI - GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(29 ottobre 1984)
(85/C 26/50)

Oggetto: Contributi assegnati dal FSE all'Irlanda del Nord

Può la Commissione indicare quale percentuale dei contributi assegnati ogni anno dal Fondo sociale europeo all'Irlanda del Nord per

- a) progetti di infrastrutture,
- b) progetti industriali,

da quando è stato istituito il Fondo è stata stanziata per ciascuna delle seguenti contee: Fermanagh, Tyrone, Londonderry, Armagh, Antrim, Down?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 935/84

dell'on. Ian Paisley (NI - GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(29 ottobre 1984)
(85/C 26/51)

Oggetto: Contributi assegnati dal FSE a ciascuno Stato membro

Può la Commissione indicare qual è stato l'ammontare complessivo annuo dei contributi assegnati dal Fondo sociale europeo a ciascuno Stato membro della Comunità europea per

- a) progetti di infrastrutture,
 - b) progetti industriali,
- da quando è stato istituito il Fondo?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 936/84

dell'on. Ian Paisley (NI - GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(29 ottobre 1984)
(85/C 26/52)

Oggetto: Contributi assegnati dal FEAOG all'Irlanda del Nord

Può la Commissione indicare qual è stato l'ammontare complessivo annuo dei contributi assegnati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, all'Irlanda del Nord per

- a) progetti di infrastrutture,
- b) progetti industriali,

da quando è stato istituito il Fondo?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 937/84

dell'on. Ian Paisley (NI - GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(29 ottobre 1984)
(85/C 26/53)

Oggetto: Contributi assegnati dal FEAOG all'Irlanda del Nord

Può la Commissione indicare quale percentuale dei contributi assegnati ogni anno dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, all'Irlanda del Nord per

- a) progetti di infrastrutture,
- b) progetti industriali,

da quando è stato istituito il Fondo è stata stanziata per ciascuna delle seguenti contee: Fermanagh, Tyrone, Londonderry, Armagh, Antrim, Down?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 938/84

dell'on. Ian Paisley (NI - GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(29 ottobre 1984)
(85/C 26/54)

Oggetto: Contributi assegnati dal FEAOG a ciascuno Stato membro

Può la Commissione indicare qual è stato l'ammontare complessivo annuo dei contributi assegnati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, a ciascuno Stato membro per

- a) progetti di infrastrutture,
- b) progetti industriali,

da quando è stato istituito il Fondo?

Risposta comune data dal sig. Thorn
in nome della Commissione alle interrogazioni scritte
nn. 930/84, 931/84, 932/84, 933/84, 934/84,
935/84, 936/84, 937/84 e 938/84

(19 dicembre 1984)

A causa dell'ampiezza della risposta, la quale comprende numerose tabelle, la Commissione ne trasmette il testo direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 950/84

dell'on. James Provan (ED - GB)
al Consiglio delle Comunità europee
(29 ottobre 1984)
(85/C 26/55)

Oggetto: Bilancio agricolo

Nell'attuale crisi di bilancio, e tenendo conto degli atti e decisioni del Consiglio in materia di disciplina di bilancio e di limitazione della spesa, intende il Consiglio adottare misure per ridurre o sopprimere le spese della sezione III B, titoli 1 e 2 del bilancio, la cui entità eguaglia o addirittura supera la metà del valore complessivo di mercato dei prodotti interessati all'interno della Comunità?

Risposta

(21 dicembre 1984)

In effetti, il Consiglio è tenuto, più particolarmente nelle presenti circostanze, a prendere in considerazione le risorse finanziarie a sua disposizione e a osservare le restrizioni di una disciplina di bilancio cui deve sottostare come ciascuno degli Stati membri.

È in quest'ambito che il Consiglio intende assumere l'insieme delle responsabilità che gli incombono ai sensi dei trattati e della normativa per assicurare l'attuazione delle politiche comuni e quindi anche della politica agricola comune.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 951/84

dell'on. George Patterson (ED - GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(29 ottobre 1984)
(85/C 26/56)

Oggetto: Registrazione degli ospiti di alberghi e campeggi

In quali Stati membri gli ospiti di alberghi, campeggi, ecc., sono tenuti a compilare un modulo di registrazione emesso dalle autorità?

Alla Commissione risulta che i requisiti fissati da ciascuno Stato membro siano compatibili con la normativa comunitaria, ad esempio per quanto riguarda il carattere e la quantità delle informazioni richieste nel modulo ed eventuali diversità di trattamento tra i cittadini dello Stato membro interessato e coloro che non sono tali?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(19 dicembre 1984)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere ai quesiti posti dall'onorevole parlamentare.

Essa non mancherà di comunicargli il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 986/84

dell'on. Barbara Simons (S - D)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 novembre 1984)

(85/C 26/57)

Oggetto: Soccorsi d'urgenza delle Comunità europee per i rifugiati sahraui

I conflitti armati tra il Marocco e il fronte del Polisario per il diritto al possesso della ex colonia Sahara spagnolo perdurano con immutata violenza.

Sia la Comunità europea che le Nazioni Unite, la Corte di giustizia dell'Aia e l'OUA hanno confermato il diritto di autodeterminazione del popolo sahraui.

In conseguenza dello stato di guerra vi sono tuttora circa 200 000 sahraui, principalmente donne e bambini, che vivono in campi profughi nell'Algeria sudoccidentale in condizioni estremamente difficili. Essi dipendono quasi esclusivamente dagli aiuti dall'esterno. Tale situazione è destinata a continuare.

In considerazione di quanto affermato chiedo alla Commissione di rispondere alle seguenti domande:

1. può la Commissione fornire dati precisi sull'ammontare dei fondi della Comunità europea destinati ai soccorsi d'emergenza (compresi gli aiuti alimentari) che sono stati distribuiti ai campi profughi del popolo sahraui?
2. Quali organizzazioni sono state incaricate di distribuire le forniture?
3. Intende la Commissione, in considerazione della critica situazione di emergenza dei campi profughi aumentare notevolmente l'assegnazione di fondi per soccorsi di emergenza (compresi gli aiuti alimentari) al popolo sahraui?

**Risposta data dal sig. Pisani
in nome della Commissione**

(6 dicembre 1984)

La Comunità fornisce aiuti alimentari per il tramite delle organizzazioni non governative (ONG), che dal canto

loro collaborano con la «Mezzaluna rossa» algerina al fine di trasportare gli aiuti alimentari fino al campo profughi di Tindon. Gli aiuti messi a disposizione sono i seguenti:

- 1980 — Caritas International:
50 t di latte in polvere;
- World Council of Churches:
500 t di latte in polvere;
- Oxfam Belgique:
200 t di latte in polvere.
- 1981 — Caritas International:
700 t di latte in polvere,
40 t di burro anidro;
- World Council of Churches:
600 t di latte in polvere,
180 t di burro anidro;
- Oxfam Belgique:
160 t di latte in polvere.
- 1982 — Caritas International:
50 t di latte in polvere;
- Oxfam Belgique:
100 t di latte in polvere,
15 t di burro anidro;
- World Council of Churches:
400 t di latte in polvere,
150 t di burro anidro.
- 1983 — World Council of Churches:
400 t di latte in polvere,
150 t di burro anidro,
292 t di farina,
50 t di pesce essiccato,
100 t di zucchero;
- Caritas International:
50 t di latte in polvere;
- Oxfam Belgique:
100 t di latte in polvere,
15 t di burro anidro.
- 1984 — Caritas International:
50 t di latte in polvere;
- World Council of Churches:
300 t di latte in polvere,
120 t di burro anidro;
- Oxfam Belgique:
300 t di latte in polvere,
100 t di zucchero,
50 t di pesce essiccato.

Le ONG trasportano i generi alimentari in grossi container che, grazie alla loro particolare concezione possono servire, in seguito, da scuole e da centri di assistenza

medica. Alcune unità mediche mobili lavorano nei campi profughi. L'aiuto a questi campi verrà proseguito anche nel 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 987/84

dell'on. Karel Van Miert (S-B)

ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(8 novembre 1984)

(85/C 26/58)

Oggetto: La conferenza di San José e l'iniziativa di pace del gruppo di Contadora

Ora che il Nicaragua ha accettato l'atto per la pace e la cooperazione dell'America centrale - l'iniziativa di pace del gruppo di Contadora - gli Stati Uniti stanno esercitando delle pressioni sul Salvador, l'Honduras e Costarica affinché tali paesi respingano l'atto nella sua forma attuale e ne sollecitino la modifica.

I ministri sono d'accordo su tali obiezioni e richieste da parte americana? In caso affermativo, come mai? In caso negativo come hanno reagito i ministri di fronte a tale intervento e quali sono stati i risultati delle loro iniziative?

Gli Stati membri della Comunità sottoscriveranno il protocollo dell'atto?

La Comunità europea sottoscriverà tale protocollo? In caso negativo, come mai?

Risposta

(21 dicembre 1984)

I ministri che hanno partecipato alla conferenza di San José, compresi i ministri dei Dieci, hanno chiesto agli Stati interessati all'iniziativa del gruppo di Contadora di continuare a fare il possibile per concludere rapidamente e definitivamente il processo avviato, firmando un accordo globale che porti la pace nella regione.

Spetta agli stessi paesi dell'America centrale dichiararsi d'accordo sul testo finale dell'atto di Contadora: i Dieci non devono interferire nel processo di negoziazione.

Il problema della firma da parte dei dieci Stati membri di un protocollo addizionale all'atto sarà esaminato quando vi sarà un testo definitivo e approvato sia dell'atto che del protocollo.

Spetterà alle istanze comunitarie risolvere il problema, se la Comunità europea debba firmare il protocollo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 988/84

dell'on. Karel Van Miert (S-B)

ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(8 novembre 1984)

(85/C 26/59)

Oggetto: La conferenza di San José in Nicaragua

Trova conferma che il ministro americano degli affari esteri Shultz abbia scritto nel settembre scorso una lettera ai suoi colleghi della CEE nella quale insisteva che la cooperazione tra le Comunità europee e l'America latina non può portare a un più forte sostegno economico o a qualche aiuto politico ai sandinisti del Nicaragua?

Intendono i ministri degli affari esteri rendere noto il contenuto di tale lettera? In caso negativo, come mai?

I ministri degli affari esteri hanno risposto a tale lettera? In caso affermativo, cosa è stato promesso? In caso negativo, i ministri degli affari esteri hanno fatto agli Stati Uniti delle promesse non scritte nei confronti dell'aiuto politico o economico al Nicaragua? In caso affermativo, quali?

Risposta

(21 dicembre 1984)

Non è procedura normale fornire dettagli sulle comunicazioni riservate dei governi di paesi terzi né confermare o smentire l'esistenza di tali comunicazioni. Analogamente non è procedura normale fornire informazioni su azioni intraprese in risposta a dette comunicazioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 989/84

dell'on. Karel Van Miert (S-B)

ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(8 novembre 1984)

(85/C 26/60)

Oggetto: La conferenza di San José nel Salvador

Trova conferma che il ministro americano degli affari esteri Shultz nella sua lettera del settembre 1984 ha sollecitato i suoi colleghi della CEE a continuare a fornire aiuti morali ed economici al governo Duarte del Salvador?

Come hanno reagito i ministri a tale lettera? Quali promesse sono state fatte in merito? Nei confronti degli Stati Uniti? Nei confronti di Duarte?

La concessione di aiuti è stata fatta dipendere da determinate condizioni?

Quali iniziative hanno intrapreso i ministri per appoggiare le forze democratiche del Salvador, soprattutto il fronte di opposizione FDR - FMLN?

Risposta

(4 gennaio 1985)

La risposta all'interrogazione scritta n. 988/84 ⁽¹⁾ si applica anche ai primi due punti di questa interrogazione. Il terzo punto, che si riferisce agli aiuti, è di competenza degli organi comunitari.

Per quanto riguarda il quarto punto, i Dieci sono sempre stati fautori della moderazione nell'affrontare i problemi dell'America centrale, e quindi anche del Salvador, sostenendo che la ricerca di una soluzione pacifica dovrebbe essere basata sul dialogo politico e sulle riforme. Esse hanno affermato chiaramente che la soluzione dei conflitti richiede l'applicazione di taluni principi: la rinuncia all'impiego delle forze armate, l'inviolabilità delle frontiere, l'instaurazione di condizioni democratiche e lo stretto rispetto dei diritti dell'uomo. In questa prospettiva essi sostengono le iniziative di pace del gruppo di Contadora.

⁽¹⁾ Vedi interrogazione precedente.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 990/84

dell'on. Jean-Pierre Roux (RDE - F)
alla Commissione delle Comunità europee
(8 novembre 1984)
(85/C 26/61)

Oggetto: Riscossioni in Francia di una tassa sul materiale reprografico

A quanto pare le autorità doganali francesi riscuotono sistematicamente sul materiale classificato «di reprografia», secondo la nomenclatura doganale, una tassa speciale del 3 %.

1. La Commissione ritiene che questa tassa sia compatibile con le norme del mercato comune?
2. In caso negativo, la Commissione pensa di affrontare questo aspetto in seguito?

Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione
(6 dicembre 1984)

L'articolo 22 della legge finanziaria francese per il 1976 (legge 30 dicembre 1975, n. 75 - 1728) ha istituito un onere, denominato contributo sull'uso della reprografia,

riscosso in base all'aliquota del 3 % sulle vendite e forniture a sé stesso, tranne che per l'esportazione, di apparecchi di reprografia, effettuate dalle imprese che li hanno prodotti o fatti produrre in Francia, nonché sulle importazioni degli stessi apparecchi.

Avendo constatato che la produzione francese di apparecchi di reprografia complessivamente considerata era estremamente modesta rispetto al complesso delle importazioni degli stessi apparecchi, la Commissione aveva stimato che il contributo di cui sopra veniva a gravare, in pratica, unicamente sui prodotti importati e che per tal motivo esso doveva essere qualificato di tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'esportazione, vietata negli scambi intracomunitari dell'articolo 12 del trattato CEE e, per gli apparecchi provenienti da paesi terzi, dall'articolo 113 del medesimo trattato. La Commissione ha pertanto presentato ricorso contro la Francia presso la Corte di giustizia (causa 90/79) ⁽¹⁾.

Con sentenza del 3 febbraio 1981 ⁽²⁾, la Corte, tenuto conto delle peculiarità del contributo di cui è causa, che si integra in un sistema di tributi interni gravanti sistematicamente su categorie di prodotti secondo criteri obiettivi applicati indipendentemente dall'origine dei prodotti, ha tuttavia dichiarato che il contributo di cui è causa costituisce un tributo interno ai sensi dell'articolo 95 del trattato ed è pertanto conforme al trattato stesso.

⁽¹⁾ GU n. C 173 del 10. 7. 1979, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 44 del 3. 3. 1981, pag. 2.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1010/84

dell'on. Nicole Chouraqui (RDE - F)
alla Commissione delle Comunità europee
(12 novembre 1984)
(85/C 26/62)

Oggetto: Istituto sindacale europeo

Può la Commissione fornire precisazioni sul volume di aiuti concessi dalla Comunità all'Istituto sindacale europeo nonché sugli obiettivi di tali aiuti facendo sapere anche se gli studi realizzati da codesto istituto sono destinati alle istituzioni della Comunità europea?

Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione
(30 novembre 1984)

Gli aiuti concessi dalla Comunità all'Istituto sindacale europeo sono stati i seguenti:

- 1978: 350 000 ECU
- 1979: 550 000 ECU
- 1980: 650 000 ECU

- 1981: 750 000 ECU
- 1982: 825 000 ECU
- 1983: 875 000 ECU
- 1984: 985 000 ECU.

Gli obiettivi di tali aiuti risultano tanto dalla risoluzione del Consiglio del 21 gennaio 1974 relativa ad un programma di azione sociale ⁽¹⁾, quanto dalla convenzione tra la Comunità economica europea e l'Istituto sindacale europeo, rinnovata dalla Commissione, d'intesa con il Consiglio, il 9 febbraio 1984: l'aiuto è destinato a promuovere una migliore formazione ed informazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni.

Gli studi svolti dall'Istituto sindacale europeo sono destinati a tutte le istituzioni della Comunità e formano inoltre oggetto di ampia diffusione negli ambienti economici e sociali interessati.

⁽¹⁾ GU n. C 13 del 12. 2. 1974.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1025/84

dell'on. Gordon Adam (S - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 novembre 1984)

(85/C 26/63)

Oggetto: Morbo di Alzheimer

Può la Commissione specificare il contributo fornito dalla Comunità alle ricerche sul morbo di Alzheimer?

Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione

(10 dicembre 1984)

Nel quadro del progetto «Invecchiamento cellulare e malattie» del programma di ricerca medica della Comunità 1982-1986 ⁽¹⁾, la Commissione coordina le ricerche sul morbo di Alzheimer svolte da circa 40 istituti europei. Ciò ha creato legami di stretta collaborazione con gli Stati Uniti. Gli standard clinici e di ricerca da applicare nella diagnostica dei pazienti colpiti da tale morbo saranno discussi all'inizio del prossimo anno in un seminario comune organizzato dal National Institute of Ageing.

⁽¹⁾ GU n. L 248 del 24. 8. 1982.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1033/84

dell'on. François Roelants du Vivier (ARC - B)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 novembre 1984)

(85/C 26/64)

Oggetto: Consultazioni fra Stati sulla qualità delle acque dolci atte alla vita dei pesci

L'articolo 10 della direttiva 78/659/CEE ⁽¹⁾ prevede che «nel caso di acque dolci che attraversano o formano la frontiera fra Stati membri e qualora uno di questi Stati intenda designare dette acque (come acque salmonicole o ciprinicole), tali Stati si consultano per definire a quale parte delle acque dolci in questione si potrebbe applicare la direttiva nonché le conseguenze da trarre dagli obiettivi di qualità comuni che saranno determinati previa concertazione di ciascun Stato membro».

1. La Commissione è a conoscenza di casi in cui tale disposizione è stata applicata? Può fornire precisioni sui risultati ottenuti?
2. La Commissione è stata invitata a partecipare a talune delibere nel quadro dell'applicazione di questa disposizione?

⁽¹⁾ GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 3.

Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione

(3 dicembre 1984)

Nessuno Stato membro ha fatto ricorso alle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva citata dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1048/84

dell'on. Shelagh Roberts (ED - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 novembre 1984)

(85/C 26/65)

Oggetto: Cofinanziamento, da parte della CE, del Programma rurale esteso in materia di immunizzazione (PEI) nell'Alto Volta (progetto ONG/51/83/NL), in seguito alla richiesta comune del «Save the Children Fund», del Regno Unito e altri organismi

Può precisare la Commissione quali iniziative comporti tale progetto e quale sia l'importo dello stanziamento CE originariamente ad esso destinato? Può essa inoltre dare

ragguagli sui progressi che il progetto sta compiendo e sulla quota di moneta CE già spesa finora per la sua attuazione?

**Risposta data dal sig. Pisani
in nome della Commissione**

(3 dicembre 1984)

Il progetto citato dall'onorevole parlamentare è stato presentato dalla ONG olandese «Save the Children Fund». Nel settembre 1983, la Commissione ha deciso di contribuire al progetto con un importo di 250 000 Fl, imputandolo sulla linea di bilancio 941 (cofinanziamento ONG). Secondo il contratto stipulato con la ONG interessata, detto importo verrà versato in due quote.

Il progetto riguarda la costruzione di alloggi e dispensari per il personale, la fornitura di attrezzature, veicoli, vaccini e materiale connesso, la retribuzione degli effettivi locali, ecc. Esso viene attuato in stretta collaborazione con il ministero della pubblica sanità di Burkina Faso (Alto Volta).

Dall'ultima relazione del ministero di cui sopra, datata gennaio 1984, risulta che il progetto ha compiuto a tutt'oggi notevoli progressi.

Sinora, è stata erogata la prima quota di 100 000 Fl conformemente al testo del contratto. La seconda quota verrà versata quando la ONG avrà presentato un resoconto esauriente sulla prima fase del progetto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1064/84

dell'on. Bouke Beumer (PPE - NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 novembre 1984)

(85/C 26/66)

Oggetto: Assicurazione del credito all'esportazione

1. Può la Commissione fornire un prospetto:
 - dell'aumento e dell'entità dell'assicurazione del credito all'esportazione degli Stati membri nell'ultimo quadriennio,
 - degli importi degli indennizzi conseguentemente versati nonché delle entrate derivanti da premi e da rimborsi che li controbilanciano?
2. Può la Commissione specificare fino a che punto si è realizzata una cooperazione tra gli Stati membri nel campo dell'assicurazione del credito all'esportazione onde:
 - diminuire determinati rischi (in alcuni paesi),
 - evitare che la concessione di crediti all'esportazione divenga uno strumento camuffato di sovvenzionamento?

**Risposta data dal sig. Haferkamp
in nome della Commissione**

(19 dicembre 1984)

A causa dell'ampiezza della risposta, la quale comprende numerose tabelle, la Commissione ne trasmette il testo direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1066/84

dell'on. Jean-Pierre Abelin (PPE - F)

al Consiglio delle Comunità europee

(13 novembre 1984)

(85/C 26/67)

Oggetto: Importazione di motori elettrici normalizzati originari dei paesi dell'Est

Giacché la Commissione è stata più volte interpellata dai rappresentanti delle industrie interessate degli Stati membri, il Consiglio non può ignorare i problemi posti dai prezzi di dumping praticati dai paesi del Comecon nel settore dei motori elettrici normalizzati da 1 a 100 CV.

Alcuni Stati membri, e specialmente la Francia, la Repubblica federale di Germania, i Paesi Bassi e l'Italia sono particolarmente interessati da questo tipo di importazioni. L'immediato futuro di molte imprese europee è direttamente minacciato da pratiche che si concretano in prezzi di costo dal 20 al 30 % inferiori a quelli praticati dai costruttori nazionali.

Può il Consiglio specificare:

1. i provvedimenti d'urgenza e di tutela che intende prendere per stabilire le condizioni di concorrenza?
2. Se non pare ad esso indispensabile, come misura precauzionale, introdurre senza indugio un meccanismo di contingentamento per i motori elettrici normalizzati originari dei paesi dell'Est?

Risposta

(21 dicembre 1984)

I problemi causati dall'importazione di alcuni tipi di motori elettrici originari di taluni paesi a commercio di Stato sono stati studiati dal Consiglio nel 1982, su proposta della Commissione. In questo campo sono state adottate le seguenti misure:

- imposizione di un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW fino a 75 kW compresi, originari dell'Unione sovietica (regolamento (CEE) n. 2075/82 del 28 luglio 1982, GU n. L 220);

- accettazione degli impegni offerti, per gli stessi prodotti, dagli esportatori della Repubblica democratica tedesca, della Romania, della Cecoslovacchia, della Bulgaria e della Polonia: sono state pertanto arrestate le procedure antidumping nei confronti di tali paesi (regolamento (CEE) n. 2075/82 del 28 luglio 1982, GU n. L 220).

Nel 1984 anche l'esportatore sovietico ha offerto un impegno che la Commissione ha giudicato soddisfacente. Su proposta di quest'ultima, il Consiglio, il 7 maggio 1984 (regolamento (CEE) n. 1275/84, GU n. L 123), ha quindi abrogato i dazi antidumping definitivi riguardo ai motori in questione originari dell'URSS.

Se l'interrogazione dell'onorevole parlamentare riguardasse altri tipi di motori elettrici, diversi da quelli di cui sopra, si ricorda che, secondo il regolamento di base (CEE) n. 2176/84 del 23 luglio 1984, ogni denuncia antidumping deve essere presentata alla Commissione o a uno Stato membro che la trasmetterà alla Commissione. Quest'ultima adotta le misure previste da tale regolamento. Il Consiglio interviene solo in una fase successiva, quando, su proposta della Commissione, si tratta di prorogare o rendere definitivo un dazio antidumping provvisorio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1123/84

dell'on. Willy Vernimmen (S-B)

ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(7 novembre 1984)

(85/C 26/68)

Oggetto: Diritti dell'uomo nell'Europa orientale

Stando ad una comunicazione fatta dal sig. Hennig, segretario di Stato della Repubblica democratica di Germania per le relazioni intertedesche al Parlamento tedesco orientale, la RDT ha recentemente limitato ancora una volta le possibilità di contatto con l'esterno dei cittadini della Germania orientale: si è proibito a nuove categorie di cittadini di avere contatti con cittadini dell'Occidente, di telefonare, scrivere o anche solo di ricevere doni.

È chiaro che nella fattispecie non si tratta unicamente di una flagrante violazione dei diritti dell'uomo, ma anche di una misura che si scontra nettamente con i tentativi di distensione che vogliamo promuovere con tutti i mezzi.

Come socialisti chiediamo per tutti i cittadini dell'Est e dell'Ovest il diritto elementare alla libertà di contatto umano e alla protezione della privacy (il che include la libertà di comunicazione, compresa quella telefonica).

La RDT non è per altro l'unico tra i paesi dell'Est a commettere gravi violazioni nei confronti di questi fondamentali diritti dell'uomo.

Possono, i ministri, far sapere se intendono protestare contro tali prassi nella RDT in particolare e in vari paesi dell'Est in generale?

Risposta

(4 gennaio 1985)

I Dieci esprimono la loro disapprovazione ogniqualvolta vengono a conoscenza di violazioni dei diritti dell'uomo ed in particolare di quelle a danno della libertà di movimento o di comunicazione, che si traducono in una limitazione dei contatti umani. Tali proteste diventano più vibranti allorché dette violazioni hanno luogo in paesi firmatari dell'atto finale di Helsinki. I Dieci sono impegnati nella conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa che fornisce il quadro ed i mezzi per promuovere migliori relazioni fra gli Stati partecipanti e per raggiungere progressi a vantaggio dei rispettivi cittadini, in particolare per quanto riguarda i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali.

Tuttavia, al fine di rendere più efficaci le rimostre dei Dieci, è spesso consigliabile dar loro un carattere riservato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1124/84

dell'on. Willy Vernimmen (S-B)

al Consiglio delle Comunità europee

(25 ottobre 1984)

(85/C 26/69)

Oggetto: Primo programma di incentivazione della cooperazione e degli scambi nel settore scientifico e tecnico nella CEE (1985-1988)

Nella seduta del 28 febbraio scorso, il Consiglio ha avuto uno scambio di opinioni sull'incentivazione degli scambi e della mobilità dei ricercatori in Europa. In questa occasione, il Consiglio ha espresso la sua soddisfazione sulla realizzazione della fase sperimentale del programma deciso il 28 giugno 1983.

Il Consiglio può fornire informazioni circa tali realizzazioni?

Risposta

(21 dicembre 1984)

Il Consiglio ricorda all'onorevole parlamentare che, secondo l'articolo 3 della decisione del Consiglio del 28 giugno 1983 ⁽¹⁾, è la Commissione, assistita dal Comitato dello sviluppo europeo della scienza e della tecnologia (COSEST), che provvede all'esecuzione dell'azione sperimentale.

In virtù dell'articolo 4 di detta decisione, la Commissione ha proceduto ad una valutazione di carattere metodologico di tale azione alla fine del primo anno del biennio, a decorrere dal 1° luglio 1983. L'ultimo paragrafo di tale articolo prevede che la Commissione trasmetta una relazione su tale valutazione al Consiglio e al Parlamento europeo.

Si ricorda che la Commissione ha sottoposto al Consiglio un piano di incoraggiamento delle iniziative di cooperazione e degli scambi scientifici e tecnici in Europa (1985-1988) ⁽²⁾, in merito al quale il Consiglio è chiamato a deliberare entro la fine del 1984. Il Parlamento europeo ha dato parere favorevole su tale proposta il 26 ottobre 1984.

Nell'introduzione della proposta la Commissione mette in evidenza che l'azione sperimentale ha permesso di valutare meglio l'opinione degli ambienti interessati, scientifici e industriali, della Comunità e dei responsabili nazionali degli Stati membri.

Nella fase sperimentale che è stata interamente iniziata nel luglio 1984, 609 domande, che coinvolgono 1 344 gruppi di ricerca e che rappresentano quasi 60 milioni di ECU, sono state sottoposte alla Commissione. Questa istituzione ha accettato (nel luglio 1984) 78 domande che equivalgono a un aiuto finanziario totale dell'ordine di 6 200 000 ECU. L'insieme delle cooperazioni istituite grazie a questi interventi rappresenta un totale di 1 078 «collaborazioni» tra i laboratori dei 10 paesi della Comunità.

Per qualsiasi informazione supplementare, l'onorevole parlamentare è pregato di rivolgersi alla commissione competente per la gestione del programma.

⁽¹⁾ GU n. L 181 del 6. 7. 1983, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. C 142 del 29. 5. 1984, pag. 4.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1129/84

dell'on. Willy Vernimmen (S-B)

al Consiglio delle Comunità europee

(7 novembre 1984)

(85/C 26/70)

Oggetto: Adesione del Portogallo

Il Consiglio del 12 e 13 marzo 1984 ha preparato la diciassettesima sessione a livello ministeriale della conferenza per l'adesione del Portogallo alle Comunità europee, che si è tenuta martedì 13 marzo in fine mattinata.

In tale contesto il Consiglio ha anche adottato la decisione con la quale la Commissione è stata autorizzata a

intavolare negoziati con il Portogallo in vista di una convenzione, sotto forma di scambio di lettere, in ordine ad un aiuto non rimborsabile di 50 milioni di ECU a carico del bilancio delle Comunità. Detto aiuto verrà assegnato prima dell'adesione ed è destinato al finanziamento di azioni specifiche del governo portoghese intese a migliorare le strutture agricole e, pertanto, ad agevolare l'applicazione delle disposizioni comunitarie all'agricoltura portoghese.

Si chiede al Consiglio di far sapere:

- quali sono stati i risultati della diciassettesima sessione;
- per quali specifici tipi di azione verranno utilizzati questi 50 milioni di ECU.

Risposta

(21 dicembre 1984)

1. Nella diciassettesima sessione a livello ministeriale della conferenza tra le Comunità europee e il Portogallo, tenutasi il 13 marzo 1984, la Comunità ha concentrato i suoi sforzi sul capitolo agricolo, completando le sue precedenti dichiarazioni relative al regime transitorio da prevedere nel contesto di detto capitolo, ai problemi inerenti alle strutture e ai settori dei prodotti.

Tale capitolo ha frattanto formato oggetto di un intenso lavoro delle due parti e attualmente sta entrando nella fase finale del suo negoziato.

2. Per quanto si riferisce all'accordo per l'attuazione di un aiuto finanziario preadesione destinato a migliorare le strutture agricole in Portogallo, il Consiglio, in applicazione della procedura di informazione che disciplina le relazioni con il Parlamento europeo, ha trasmesso alle commissioni competenti del Parlamento europeo, in data 10 settembre 1984, una nota informativa sul contenuto dell'accordo.

L'accordo sotto forma di scambio di lettere è stato firmato il 7 novembre 1984. Poiché il Parlamento europeo ha reso il suo parere nella tornata del 16 novembre 1984, il Consiglio ha adottato, nella sessione del 17 dicembre 1984, il regolamento recante conclusione di detto accordo ai fini della sua entrata in vigore.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1146/84

dell'on. Eileen Lemass (RDE-IRL)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 novembre 1984)

(85/C 26/71)

Oggetto: Possibile ripresa delle esecuzioni capitali in Turchia

Come ben sa il Consiglio, non si sono avute in Turchia esecuzioni capitali dal giugno 1983 al 7 ottobre 1984, data alla quale è stato giustiziato Ilyas Has.

Dalla presa del potere da parte del governo civile nel dicembre 1983, la responsabilità per la ratifica delle condanne a morte è passata al Parlamento, cioè alla Grande Assemblea nazionale turca. Una sentenza capitale, una volta pronunciata, è soggetta a varie procedure giuridiche e viene prima sottoposta al vaglio della commissione giuridica del parlamento dopo di che, se da questa confermata, passa al parlamento per la ratifica nel quadro di una procedura che può concludersi nell'arco di pochi giorni, com'è avvenuto per Ilyas Has, la cui condanna, ratificata venerdì 5 ottobre, è stata eseguita la domenica successiva 7 ottobre.

Presentemente sono in attesa di ratifica 30 condanne a morte, 5 delle quali sono già state confermate dalla commissione giuridica, mentre altre 400 sentenze si trovano a stadi diversi dell'iter giudiziario.

La repentina ratifica della sentenza capitale di Ilyas Has e la sua immediata esecuzione hanno suscitato viva emozione e preoccupazione, dato il gran numero di detenuti passibili di sentenza capitale e dati i moltissimi processi politici di massa giunti ormai alla fase finale.

Vuole il Consiglio avvalersi della propria influenza e intercedere presso il governo e le autorità turche per evitare la ripresa delle esecuzioni capitali e sostenere la sempre più vasta campagna condotta in Turchia per la commutazione delle sentenze capitali e l'abolizione della pena di morte?

Risposta ⁽¹⁾

(4 gennaio 1985)

Benché l'uso della pena di morte in Turchia non sia stato discusso in sede di cooperazione politica europea, i Dieci disapprovano, da un punto di vista umanitario, le recenti esecuzioni e le sentenze capitali in questo paese. È nota la preoccupazione dei Dieci per l'attuale situazione dei diritti dell'uomo in Turchia.

⁽¹⁾ Tale risposta è stata fornita dai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica, competenti in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1148/84

dell'on. David Martin (S - GB)

ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(20 novembre 1984)

(85/C 26/72)

Oggetto: Codice di condotta comunitario per società aventi filiali in Sudafrica

Un recente rapporto riguardante 107 società britanniche operanti in Sudafrica ha messo in evidenza il gran numero di infrazioni al codice di condotta comunitario segnalando, ad esempio, che sette ditte corrispondono ad almeno 1 700 lavoratori veri salari da fame, inferiori al livello minimo di sussistenza; altre 39 versano a non meno di 9 000 dipendenti paghe inferiori al salario minimo raccomandato dalla Comunità e del 50 % superiore a quello di sussistenza, mentre solo 20 ditte riconoscono i sindacati indipendenti di colore o non razziali. Dall'ultimo rapporto elaborato dal ministero del commercio e dell'industria britannico si desume che un numero sempre crescente di lavoratori percepisce salari inferiori al livello minimo di sussistenza o al livello a questo superiore.

1. Quali proposte intendono avanzare gli Stati membri per far sì che un maggior numero di società sottopongano un rapporto annuale ai loro rispettivi governi? (Nel Regno Unito, ad esempio, solo 154 ditte su 400 sono state invitate a farlo e 12 di esse si sono rifiutate di conformarsi al codice: una società può infatti riorganizzarsi in modo da non possedere da sola il 50 % delle azioni e eludere così l'obbligo di rispettare il codice.)
2. Quali controlli sono stati compiuti dagli Stati membri per garantire che, nei casi in cui viene elaborato un rapporto (presentato solo dal Consiglio di amministrazione), non si ometta di indicare le retribuzioni realmente corrisposte e le società perseguano di fatto gli obiettivi dichiarati a proposito dei diritti sindacali e del progresso della gente di colore?
3. Che cosa si propongono di fare gli Stati membri per garantire che le ditte paghino salari superiori al livello di sussistenza e riconoscano i sindacati indipendenti, nonché per colmare l'enorme divario esistente fra le retribuzioni della manodopera maschile e quelle della manodopera femminile? (In certi casi i salari corrisposti alle lavoratrici non figurano neppure nel rapporto annuale.)
4. Sono pronti gli Stati membri a procedere contro le ditte che violano il codice di condotta e, se lo è, quali provvedimenti intende adottare?

Risposta

(4 gennaio 1985)

Gli Stati membri fanno quanto è in loro potere per indurre tutte le società tenute a farlo, a presentare relazioni sulla rispettiva applicazione del codice di comportamento. Oltre 90 % di dette società presentano relazioni e l'alto grado di conformità con le disposizioni del codice ha indubbiamente contribuito a migliorare le condizioni dei lavoratori di colore in Sudafrica.

Il numero di società che sottopongono relazioni e riconoscono i sindacati indipendenti è costantemente in aumen-

to e la maggior parte delle società versa ai dipendenti paghe superiori al livello raccomandato dal codice. È assodato che alcune non si sono ancora conformate alle norme raccomandate. Tuttavia, poiché il conformarsi alle disposizioni del codice è discrezionale, gli Stati membri non hanno agito nei confronti di tali società.

Il 20 novembre i ministri hanno approvato la quarta analisi comunitaria delle relazioni degli Stati membri sull'applicazione del codice di comportamento nel periodo luglio 1981 – giugno 1983. Una copia di detta analisi è stata inviata al Parlamento europeo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1151/84

dell'on. Gustavo Selva (PPE – I)

ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(20 novembre 1984)

(85/C 26/73)

Oggetto: Spazio giudiziario europeo

Il 23 ottobre 1984, il signor Oreste Scalzone ha presentato al convegno sulla «giustizia in Italia» tenuto a Strasburgo, nel Palazzo d'Europa. Gli organizzatori hanno dichiarato non richiesta e non gradita la sua presenza e lo hanno invitato a lasciare il convegno. Il signor Scalzone è stato condannato da tribunali italiani per delitti di terrorismo.

Si vuol ora sapere:

1. Se esista una richiesta di estradizione del governo italiano a quello francese per riavere a disposizione della giustizia italiana il signor Scalzone?
2. Se i ministri riuniti nell'ambito della cooperazione politica intendano discutere il «caso Scalzone» che contraddice le ripetute affermazioni di creare uno spazio giudiziario europeo?

Risposta

(21 dicembre 1984)

I ministri degli esteri riuniti in sede di cooperazione politica europea non hanno in progetto di discutere la questione sollevata dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1164/84

dell'on. Ernest Glinne (S – B)

ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(20 novembre 1984)

(85/C 26/74)

Oggetto: Partecipazione della società belga Belgonucléaire alla costruzione di una centrale nucleare in Libia

Il 24 ottobre scorso un membro del governo belga ha dichiarato al Parlamento che il governo del Regno del Belgio si accingeva a consultare i suoi partner dei Dieci sull'opportunità di dare «via libera» alla partecipazione della società Belgonucléaire, per un importo di 60 miliardi di franchi belgi, alla costruzione di una centrale nucleare in Libia. Il costo globale della centrale, pari a 135 miliardi di franchi belgi, coprirebbe i componenti non nucleari e il reattore vero e proprio, che sarebbe fornito dall'Unione Sovietica.

Il ruolo politico-militare che l'attuale regime libico tende a svolgere non rende auspicabile, malgrado la firma del trattato di non proliferazione da parte della Libia, la fornitura a tale paese di attrezzature nucleari civili, sempre suscettibili di favorire l'acquisizione di tecnologia militare da parte di chi le detiene. Il governo belga tuttavia vuole assicurarsi – non senza ragione – che un veto ufficiale belga non porti alla sostituzione del contraente belga con un concorrente della CEE . . . Per tale motivo è stato deciso di consultare i partner del Belgio in seno ai Dieci.

Possono i ministri far sapere:

- a) quali forme ha assunto l'iniziativa e
- b) quale seguito è stato dato a livello dei Dieci alla richiesta del governo belga; in quali termini e in quale spirito di solidarietà e di complementarità è stato definito un atteggiamento a livello della Comunità; se ci si è richiamati alla cooperazione politica ovvero se ci si è limitati a consultazioni puramente bilaterali?

Risposta

(21 dicembre 1984)

I Dieci non hanno discusso in sede di cooperazione politica europea il problema al quale l'onorevole parlamentare fa riferimento.

EUROPA TRANSPORT
OSSERVAZIONE DEI MERCATI DEI TRASPORTI

RAPPORTO ANNUALE — 1982

Il Rapporto annuale del sistema di osservazione dei mercati dei trasporti della Commissione europea, pubblicato nella serie «Europa Transport», è una rassegna dettagliata dei recenti sviluppi in materia di trasporti di merci tra Stati membri. La pubblicazione esamina in capitoli specifici i tre modi di trasporto del sistema: strada, ferrovia e vie navigabili; contiene inoltre una valutazione globale degli sviluppi del trasporto internazionale all'interno della Comunità e delle sue prospettive a breve termine e un capitolo sui flussi di traffico regionale.

1984 — 76 pag.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

ISBN 92-825-4206-8

N. di catalogo: CB-38-83-766-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 4,91 ECU 225 FB 6 800 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

Vademecum sulle norme applicabili ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada, effettuati con autobus

Il Vademecum si presenta come una guida pratica per le imprese di trasporto intesa a migliorare la comprensione e l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'esecuzione della maggior parte dei servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus nell'Europa occidentale.

Il documento, corredato di numerosi esempi pratici, procede ad un'analisi comparata dei regimi ai quali sono soggetti detti trasporti in virtù della normativa comunitaria, da un lato, e delle norme fissate dall'accordo relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus (ASOR), dall'altro.

1984 — 42 pag. — 21,0 × 29,7 cm

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

ISBN 92-825-4446-X

N. di catalogo: CB-40-84-173-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 3,95 ECU 180 FB 5 500 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

TERMINOLOGIA DELLA SUBFORNITURA

Settore del metallo — Seconda edizione

Obiettivo di quest'opera è di promuovere la subfornitura, sia a livello nazionale che internazionale, offrendo agli industriali e, in particolare, alle PMI, uno strumento armonizzato in virtù del quale possano definire la propria attività di subfornitura in nove lingue diverse.

Tali definizioni, con i loro equivalenti linguistici, riguardano i prodotti della subfornitura, i mezzi di produzione ed i prodotti dei committenti.

La presente terminologia può essere utilizzata dai subfornitori e dai committenti come strumento tecnico multilingue all'atto della definizione dei loro rapporti.

Inoltre, può servire come codificazione di base per gli organismi interessati ad un repertorio logico dei prodotti, nonché dei lavori e mezzi di produzione della subfornitura.

La terminologia è divisa in quattro parti:

PARTE A: Nomenclatura dei prodotti della subfornitura

In otto capitoli, la parte A elenca i gruppi di prodotti che possono essere fabbricati in subfornitura, consentendo di valutare la produzione di un subfornitore, con il grado di complessità tecnica che egli è capace di eseguire.

PARTE B: Nomenclatura dei lavori e mezzi di produzione

Anch'essa in otto capitoli, tale parte evidenzia i lavori e i mezzi di produzione utilizzati dal subfornitore, con la possibilità di specificare le caratteristiche della materia di base utilizzata, i metodi di fabbricazione a disposizione nonché il grado di precisione che il subfornitore può raggiungere.

PARTE C: Nomenclatura dei prodotti dei committenti

Questa parte, costituita da un estratto della «Nomenclatura comune dei prodotti industriali» (NIPRO) edita dall'Istituto statistico delle Comunità europee, elenca la produzione dei committenti, consentendo in tal modo di constatare in quali settori un'impresa abbia lavorato in subfornitura.

PARTE D: Scheda d'impresa

La scheda d'impresa riproduce e presenta in maniera coerente tutti gli elementi contenuti nelle parti A, B e C ed è concepita in maniera da consentire una selezione ottimale dei subfornitori più qualificati per l'esecuzione di un ordine determinato. La scheda d'impresa, inoltre, fornisce un'immagine del potenziale e dei mezzi di produzione, nonché dell'esperienza acquisita dal subfornitore.

Lingue: danese, tedesco, inglese, greco, francese, italiano, olandese, spagnolo e portoghese.

ISBN: 92-825-4271-8

Kat/Cat: CB-40-84-125-9A-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 17,36 ECU 800 FB 23 900 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo